



Banco BPMS.p.A. – Società per Azioni | Sede legale in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e Sede Amministrativa in Verona, Piazza Nogara, n. 2 | Società capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM | Iscritta all'albo delle banche al n. 8065 | Capitale Sociale al 31 dicembre 2024 pari ad Euro 7.100.000.00,00 | Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09722490969

---

**NOTA INFORMATIVA**  
**relativa al programma di offerta e/o quotazione di**  
**Obbligazioni Zero Coupon**  
**Obbligazioni a Tasso Fisso**  
**Obbligazioni a Tasso Variabile**  
**Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)**  
**Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down**  
**e**  
**eventualmente in formato "Green Bond", "Social Bond" o "Sustainability Bond"**  
**per le Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni a Tasso Fisso, le Obbligazioni a Tasso Variabile e per**  
**le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/ Step Down potrebbe essere prevista l'eventuale facoltà di**  
**rimborso anticipato a favore dell'Emittente**  
**di**  
**Banco BPM S.p.A.**

Il presente documento costituisce una nota informativa (la "**Nota Informativa**") ai fini del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione del 14 marzo 2019 (il "**Regolamento Delegato 980**"), come successivamente modificato ed integrato e della Delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificata ed integrata (il "**Regolamento Emittenti**").

La presente Nota Informativa, unitamente al documento di registrazione depositato presso la CONSOB in data 4 giugno 2025 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0056136/25 del 4 giugno 2025 (il "**Documento di Registrazione**"), come successivamente eventualmente integrati e modificati dai relativi supplementi, costituisce un prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (il "**Regolamento Prospetti**") e del Regolamento Delegato 980.

In occasione di ciascuna emissione realizzata a valere sul programma di emissioni cui il Prospetto di Base si riferisce, Banco BPM S.p.A. (l'"**Emittente**", "**Banco BPM**" o la "**Banca**"), società capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM (il "**Gruppo**"), provvederà ad indicare le caratteristiche di ciascuna emissione nelle

condizioni definitive (le **“Condizioni Definitive”**) a cui sarà allegata la pertinente Nota di Sintesi della singola emissione (la **“Nota di Sintesi”**).

Con riferimento alle Obbligazioni, l’Emittente, ovvero il diverso soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, potrà altresì svolgere le funzioni di responsabile del collocamento (il **“Responsabile del Collocamento”**).

Il presente documento è valido per 12 mesi dalla data della sua approvazione e, successivamente alla cessazione della sua validità, non si applicherà più l’obbligo di pubblicare il supplemento alla stessa in caso di nuovi fattori significativi, errori o imprecisioni rilevanti.

Il presente documento è stato depositato presso la CONSOB in data 13 giugno 2025 a seguito dell’approvazione comunicata con nota n. 0059399/25 del 12 giugno 2025, ed è stato pubblicato sul sito web dell’Emittente <https://gruppo.bancobpm.it/investor-relations/strumenti-di-debito/emissioni-domestiche/>.

L’adempimento di pubblicazione della presente Nota Informativa non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il Prospetto di Base, inclusa la presente Nota Informativa, le Condizioni Definitive, la Nota di Sintesi, unitamente al Documento di Registrazione, ed i relativi supplementi, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e presso la sede amministrativa dell’Emittente in Piazza Nogara n. 2, Verona e sono consultabili sul sito web dell’Emittente <https://gruppo.bancobpm.it/investor-relations/strumenti-di-debito/emissioni-domestiche/>.

## INDICE

<b>GLOSSARIO</b> .....	<b>8</b>
<b>1 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA E DEFINIZIONI</b> .....	<b>14</b>
<b>2 FATTORI DI RISCHIO</b> .....	<b>16</b>
<b>2.1 RISCHI CONNESSI ALLA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI</b> .....	<b>16</b>
2.1.1 <i>Rischio di credito per il sottoscrittore delle Obbligazioni</i> .....	16
2.1.2 <i>Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"</i> .....	16
2.1.3 <i>Rischio di rimborso anticipato a favore dell'Emittente</i> .....	17
2.1.4 <i>Rischio connesso all'aumento dell'inflazione</i> .....	18
2.1.5 <i>Rischio di cambiamento del regime di imposizione fiscale</i> .....	18
2.1.6 <i>Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni</i> .....	19
2.1.7 <i>Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo delle Cedole Variabili</i> .....	19
2.1.8 <i>Rischio di margine (spread) negativo delle obbligazioni a tasso variabile</i> .....	19
2.1.9 <i>Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato</i> .....	20
2.1.10 <i>Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating</i> .....	20
2.1.11 <i>Rischio di estinzione anticipata delle Obbligazioni</i> .....	20
2.1.12 <i>Rischio connesso ai vincoli regolamentari relativi alla normativa MREL</i> .....	21
2.1.13 <i>Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL</i> .....	21
<b>2.2 RISCHI CONNESSI ALLE OBBLIGAZIONI EVENTUALMENTE EMESSE IN FORMATO "GREEN BOND", "SOCIAL BOND" O "SUSTAINABILITY BOND"</b> .....	<b>22</b>
2.2.1 <i>Rischio connesso all'utilizzo dei proventi</i> .....	22
2.2.2 <i>Rischio connesso alla possibilità che le obbligazioni emesse in formato di "Green Bond", "Social Bond" o "Sustainability Bond" non siano un investimento adatto a soddisfare le preferenze sulla sostenibilità degli investitori</i> .....	22
2.2.3 <i>Rischio connesso alla nozione di sostenibilità</i> .....	23
2.2.4 <i>Rischio connesso alla Second Party Opinion</i> .....	23
<b>2.3 RISCHI CONNESSI AL MANCATO RECUPERO DEL CAPITALE INVESTITO IN CASO DI VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA</b> .....	<b>24</b>
2.3.1 <i>Rischio di liquidità</i> .....	24
2.3.2 <i>Rischio di mercato</i> .....	25
2.3.3 <i>Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione/offerta</i> .....	25
2.3.4 <i>Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione</i> .....	25
2.3.5 <i>Rischio di deterioramento del merito di credito</i> .....	25
<b>2.4 RISCHI CONNESSI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI</b> .....	<b>26</b>

2.4.1	<i>Rischio di indicizzazione</i> .....	26
2.4.2	<i>Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle cedole delle obbligazioni a tasso variabile</i> .....	26
2.4.3	<i>Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le obbligazioni a tasso variabile</i> .....	26
2.4.4	<i>Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento</i> .....	26
2.5	<b>RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE SUL MERCATO SECONDARIO</b> .....	27
2.5.1	<i>Rischio di revoca o ritiro dell'offerta</i> .....	27
2.5.2	<i>Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario</i> .....	28
2.5.3	<i>Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario</i> .....	28
2.5.4	<i>Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di responsabile del collocamento/market maker/liquidity provider/specialista/di controparte diretta nell'acquisto e nella vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario o simile e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i delle Obbligazioni</i> .....	28
2.5.5	<i>Rischio di conflitto di interessi nel mercato secondario</i> .....	28
2.5.6	<i>Rischio di conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo</i> .....	29
2.5.7	<i>Rischio connesso all'eventuale Distribuzione sul MOT o su un MTF</i> .....	29
3	<b>PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI</b> .....	30
3.1	<b>Persone responsabili</b> .....	30
3.1.1	<i>Dichiarazione di responsabilità</i> .....	30
3.1.2	<i>Relazioni e pareri di esperti</i> .....	30
3.1.3	<i>Informazioni provenienti da terzi</i> .....	30
3.1.4	<i>Dichiarazione dell'Emittente</i> .....	30
4	<b>INFORMAZIONI ESSENZIALI</b> .....	31
4.1	<b>Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta</b> .....	31
4.2	<b>Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi</b> .....	31
5	<b>INFORMAZIONI RIGUARDANTI TITOLI DA OFFRIRE AL PUBBLICO</b> .....	34
5.1	<b>Descrizione della tipologia e della classe dei titoli</b> .....	34
5.2	<b>Legislazione applicabile e foro competente</b> .....	35
5.3	<b>Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni</b> .....	36
5.4	<b>Valuta di emissione</b> .....	36
5.5	<b>Rango delle Obbligazioni nella struttura di capitale dell'Emittente in caso di insolvenza</b> .....	36
5.6	<b>Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle obbligazioni e procedura per il loro esercizio</b> .....	37

5.6.1	<i>Previsioni generali</i> .....	37
5.6.2	<i>Previsione contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione in caso di applicazione dello strumento del bail-in</i> .....	38
5.7	<b>Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare</b> .....	41
5.7.1.	<i>Interessi Obbligazioni Zero Coupon</i> .....	41
5.7.2.	<i>Obbligazioni a Tasso Fisso</i> .....	41
5.7.3.	<i>Obbligazioni a Tasso Variabile</i> .....	42
5.7.4.	<i>Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)</i> .....	42
5.7.5.	<i>Termini di prescrizione degli interessi e del capitale</i> .....	43
5.7.6.	<i>Descrizione del Parametro di Indicizzazione</i> .....	43
5.7.7.	<i>Metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di indicizzazione ed il tasso</i> .....	44
5.7.8.	<i>Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione</i> .....	44
5.7.9.	<i>Eventi di turbativa e straordinari</i> .....	45
5.7.10.	<i>Agente di calcolo</i> .....	45
5.7.11.	<i>Componente derivativa</i> .....	45
5.8	<b>Scadenza e piani di ammortamento</b> .....	45
5.8.1	<i>Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi</i> .....	45
5.8.2	<i>Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)</i> .....	46
5.8.3	<i>Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente</i> .....	47
5.8.4	<i>Impatti della disciplina MREL sulle Obbligazioni</i> .....	48
5.9	<b>Rendimento</b> .....	50
5.9.1	<i>Tasso di rendimento</i> .....	50
5.9.2	<i>Metodo di calcolo del tasso di rendimento</i> .....	50
5.10	<b>Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito</b> .....	51
5.10.1	<i>Modifiche ai Termini e Condizioni dei Titoli</i> .....	51
5.10.2	<i>Comunicazioni</i> .....	51
5.11	<b>Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi</b> .....	52
5.12	<b>Data di emissione</b> .....	52
5.13	<b>Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari</b> .....	52
5.14	<b>Regime fiscale</b> .....	52
6	<b>TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DEI TITOLI</b> .....	55
6.1	<b>Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione o acquisto delle obbligazioni</b> .....	55
6.1.1	<i>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</i> .....	55

6.1.2	<i>Ammontare totale dell'offerta/emissione</i> .....	55
6.1.3	<i>Validità dell'offerta</i> .....	56
6.1.4	<i>Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori</i> .....	61
6.1.5	<i>Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione o dell'acquisto (espresso in numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)</i> .....	61
6.1.6	<i>Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli</i> .....	62
6.1.7	<i>Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite</i> .....	62
6.1.8	<i>Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati</i> .....	62
6.2	<b>Piano di ripartizione e di assegnazione</b> .....	63
6.2.1	<i>Investitori potenziali</i> .....	63
6.2.2	<i>Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato</i> .....	63
6.3	<b>Prezzo di emissione e di offerta</b> .....	64
6.4	<b>Collocamento e sottoscrizione</b> .....	67
6.4.1	<i>Accordi di collocamento e sottoscrizione e soggetti collocatori</i> .....	67
6.4.2	<i>Organismi incaricati del servizio finanziario</i> .....	67
6.4.3	<i>Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione</i> .....	68
6.4.4	<i>Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento</i> .....	68
7	<b>AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE</b> .....	69
7.1	<i>Ammissione alla negoziazione</i> .....	69
7.2	<i>Altri mercati di negoziazione</i> .....	69
7.3	<i>Operazioni sul mercato secondario</i> .....	69
8	<b>INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI</b> .....	71
8.1	<i>Consulenti legati all'emissione degli strumenti finanziari</i> .....	71
8.2	<i>Indicazione di altre informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione</i> .....	71
8.3	<i>Indicazione dei rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione</i> .....	71
9	<b>INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE ALL'UTILIZZO DEL PROSPETTO DI BASE</b> .....	72
9.1	<i>Consenso esplicito all'utilizzo del prospetto di base</i> .....	72
9.2	<i>Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso</i> .....	72
9.3	<i>Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari</i> .....	72

9.4	<b>Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari.....</b>	<b>72</b>
9.5	<b>Altre condizioni chiare e oggettive annessa al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base .....</b>	<b>72</b>
9.6	<b>Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base .....</b>	<b>72</b>
9.7	<b>Informazioni supplementari .....</b>	<b>72</b>
10	<b>MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE.....</b>	<b>73</b>

## GLOSSARIO

“**Agente di Calcolo**” indica il soggetto definito al Paragrafo 5.7.10.;

“**Ammontare Minimo**” indica l’ammontare minimo di sottoscrizione o di acquisto per ciascun Prestito;

“**Ammontare Nominale Massimo**” indica l’importo nominale massimo come indicato nelle Condizioni Definitive;

“**ACF**” indica l’Arbitro per le Controversie Finanziarie previsto dal decreto legislativo n. 130, del 6 agosto 2015, ed istituito presso la Consob con delibera n. 19602, del 4 maggio 2016;

“**Attività Green**” indica le attività indicate come tali nel *Green, Social and Sustainability Bonds Framework* dell’Emittente, disponibile sul sito internet dell’Emittente.

“**Attività Social**” indica le attività indicate come tali nel *Green, Social and Sustainability Bonds Framework* dell’Emittente, disponibile sul sito internet dell’Emittente.

“**Autorità Competente**” indica la Banca Centrale Europea unitamente all’autorità competente nazionale, la Banca d’Italia e/o qualsiasi entità successiva o sostitutiva o qualsiasi altra autorità avente primaria responsabilità per la sorveglianza e supervisione prudenziale dell’Emittente o del Gruppo e/o, a seconda del contesto, l’“autorità di risoluzione” o l’“autorità competente” come definita dalla BRRD e/o dal Regolamento SRM;

“**Autorità di Risoluzione**” intende le autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “*resolution Authorities*”);

“**Autorità di Risoluzione Rilevante**” indica l’autorità di risoluzione italiana, il comitato di risoluzione unico (*single resolution board – srb*) costituito ai sensi del Regolamento SRM, e/o qualsiasi altra autorità dotata, di volta in volta, del potere di esercitare o partecipare all’esercizio di qualsiasi Potere di Risoluzione o Potere di Assorbimento delle Perdite;

“**Calendario Giorni Lavorativi**” “**Calendario Giorni Lavorativi**” indica la *Following Business Day Convention*, la *Modified Following Business Day Convention* ovvero il diverso Calendario Giorni Lavorativi che saranno indicate di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive. In particolare, qualora la Data di Pagamento Interessi dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l’ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) sarà modificata secondo la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

Il Calendario Giorni Lavorativi può essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

*Adjusted* indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

*Unadjusted* indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificato il periodo di calcolo usato per calcolare gli interessi.

“**Cedola Fissa**” indica l’importo di ciascuna cedola fissa per ogni Obbligazione a Tasso Fisso;

“**Codice del Consumo**” indica il D.Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005;

“**Collocatore /i**” indica il soggetto/i incaricato/i del collocamento;

“**Collocatore/i a Distanza**” indica il Collocatore/i che provvederà/provvederanno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza;

“**Convenzione di Calcolo Interessi Fissi**” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365 (o 366 in caso di anno bisestile); oppure la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi come indicata nelle Condizioni Definitive.

“**Convenzione di Calcolo Interessi Variabili**” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive.

“**Data di Emissione**” indica la data di emissione delle Obbligazioni in relazione a ciascun Prestito;

“**Data di Godimento**” indica la data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi;

“**Data/e di Pagamento Interessi**” indica le date di pagamento degli interessi come indicate nelle Condizioni Definitive;

“**Data/e di Pagamento di Interessi Fissi**” indica il periodo ove le Obbligazioni a Tasso Fisso saranno fruttifere di interessi fissi al tasso lordo indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive;

“**Date di Rilevazione**” indica le date di rilevazione del tasso indicate nelle Condizioni Definitive

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica la data di rimborso anticipato delle Obbligazioni ove previsto dalle rispettive Condizioni Definitive;

“**Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL**” indica la data di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL ove prevista dalle rispettive Condizioni Definitive;

“**Data di Scadenza**” indica la data di scadenza delle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive;

“**Decreti BRRD**” indica i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della BRRD;

“**Decreto No. 193**” indica il Decreto Legislativo n. 193, dell’8 novembre 2021;

“**Decreto n. 461**” indica il Decreto Legislativo n. 461, del 21 novembre 1997;

“**Direttiva BRRD**” o “**BRRD**” indica la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento, come modificata ed integrata di volta in volta;

“**Direttiva BRRD II**” indica Direttiva (UE) 2019/879 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica la Direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda la capacità di assorbimento di perdite e di ricapitalizzazione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e la direttiva 98/26/CE;

“**Direttiva CRD IV**” indica la Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle

imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, come di volta in volta modificata o sostituita;

“**Direttiva CRD V**” indica la Direttiva (UE) 2019/878 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica la direttiva 2013/36/UE per quanto riguarda le entità esentate, le società di partecipazione finanziaria, le società di partecipazione finanziaria mista, la remunerazione, le misure e i poteri di vigilanza e le misure di conservazione del capitale, come di volta in volta modificata o sostituita;

“**Disciplina CRD IV**” indica congiuntamente (i) la Direttiva CRD IV, (ii) il Regolamento CRR, e (iii) i Regolamenti sugli Strumenti di Capitale Futuri;

“**Entità facenti parte del Gruppo**” indica l’Emittente o qualsiasi soggetto giuridico che faccia parte del Gruppo;

“**Evento che Esclude la Qualificazione MREL**” indica quanto definito al Paragrafo 5.8.4.;

“**Evento di Turbativa**” indica eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore del Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile al quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi;

“**Evento Straordinario**” indica eventi che modifichino la struttura o compromettano l’esistenza stessa del Parametro di Indicizzazione;

“**Fattore di Partecipazione**” indica quanto definito al Paragrafo 5.1.;

“**Fondi Propri**” ha il medesimo significato attribuito a tale espressione dai Regolamenti Rilevanti;

“**Giorno Lavorativo**” sta ad indicare per i pagamenti in Euro, un Target Settlement Day o, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive un giorno che non sia né un sabato né una domenica, in cui le banche sono aperte a Milano e/o Londra e/o New York;

“**Green, Social and Sustainability Bonds Framework**” indica il *Green, Social and Sustainability Bonds Framework* pubblicato dall’Emittente nel luglio 2021 e i suoi successivi aggiornamenti disponibile sul sito internet dell’Emittente;

“**ICMA**” indica l’International Capital Market Association;

“**Importo di Dietimi**” indica l’ammontare pari a quello degli interessi (impliciti ed espliciti) lordi maturati sulle Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione;

“**Nuova Normativa Europea In Materia Bancaria**” indica Direttiva BRRD II, del Regolamento SRM II, della Direttiva CRD V e del Regolamento CRR II;

“**Normativa Applicabile**” indica qualsiasi requisito contenuto in qualsiasi regolamento, legge, linee guida, protocollo della rilevante Autorità Competente o del Parlamento Europeo e del Consiglio, in vigore in Italia e relativi all’adeguatezza patrimoniale, come di volta in volta applicabili all’Emittente e/o al Gruppo (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, le norme contenute, alla Data di Emissione delle rilevanti Obbligazioni, nella Normativa CDR IV e nella Direttiva BRRD, in atti delegati o attuativi adottati dalla Commissione Europea e linee guida dell’Autorità Bancaria Europea ovvero le norme che diano attuazione ai medesimi);

“**Nota Informativa**” indica il presente documento;

“**Obbligazione / i**” indica le obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa e descritte al Paragrafo 1 (*Descrizione generale del programma e definizioni*);

“**Parametro di Indicizzazione**” indica quanto definito al Capitolo 5, Paragrafo 5.7.6. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alla data (la “**Data di Rilevazione**”) indicata nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive;

“**Periodo di Offerta**” indica il periodo di offerta del singolo Prestito;

“**Periodo di Interessi Fissi**” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente tra le *due date* di volta in volta specificate nelle condizioni definitive. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

“**Periodo di Interessi Variabili**” sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente tra le *due date* di volta in volta specificate nelle condizioni definitive. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa;

“**Potere di Assorbimento delle Perdite**” indica qualsiasi potere regolamentare di svalutazione e/o conversione esistente di volta in volta ai sensi di qualsiasi normativa, regolamento, legge o requisiti, sia relativi ad un’azione di risoluzione o indipendenti da alcuna azione di risoluzione, e applicabili a enti creditizi, a imprese di investimento e/o alle Entità facenti parte del Gruppo costituite nel rilevante Stato Membro, che siano in vigore e applicabili, nel rilevante Stato Membro, all’Emittente o altra Entità facente parte del Gruppo ovvero, a titolo meramente esemplificativo, ai sensi di qualsiasi normativa, regolamento, legge o requisito che sia implementato, adottato o attuato nell’ambito di qualsiasi direttiva dell’Unione Europea o regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabiliscano una normativa per il recupero o risoluzione di enti creditizi e imprese di investimento e/o nell’ambito del regime di risoluzione del rilevante Stato Membro o altra normativa, ai sensi della quale le passività di un ente creditizio, di una impresa di investimento e/o qualsiasi Entità facente parte del Gruppo possano essere ridotte, cancellate e/o convertite in azioni o obbligazioni del debitore o di qualsiasi altro soggetto;

“**Poteri di Risoluzione**” indica qualsiasi potere regolamentare di svalutazione, trasferimento e/o conversione di volta in volta esistente ai sensi di normative, regolamenti, leggi o requisiti relativi alla risoluzione dell’Emittente o qualsiasi altra entità del Gruppo, inclusi a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi normativa, regolamento, legge o requisito attuativo della BRRD e/o del Regolamento SRM;

“**Prestiti**” e ciascuno un “**Prestito**” o “**Prestito Obbligazionario**” indica i prestiti ai sensi della presente Nota Informativa;

“**Prezzo di Emissione**” indica il prezzo di emissione delle Obbligazioni indicato nelle Condizioni Definitive;

“**Prezzo di Offerta**” indica il prezzo a cui le Obbligazioni saranno offerte e indicato nelle Condizioni Definitive;

“**Prezzo di Rimborso**” indica il prezzo di rimborso definito ai Paragrafi 5.8.2. e 5.8.3.;

“**Programma / i**” indica intende il programma di offerta delle Obbligazioni;

“**Prospetto di Base**” indica il prospetto di base costituito (i) dalla presente Nota Informativa redatta ai sensi del Regolamento Delegato 980 e del Regolamento Emittenti e (ii) dal Documento di Registrazione. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso alla presente Nota Informativa e al Documento di Registrazione come di volta in volta integrati e modificati da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile.

“**Regolamenti sugli Strumenti di Capitale Futuri**” indica le leggi e i regolamenti in materia di capitale regolamentare introdotti successivamente alla Data di Emissione da parte dell’Autorità Competente o che siano altrimenti applicabili all’Emittente (su base individuale o consolidata, ove rilevante), che prevedano (singolarmente o in connessione ad altre norme o regolamenti) dei requisiti da soddisfare per poter far rientrare degli strumenti finanziari nei Fondi Propri dell’Emittente (su base consolidata) nella misura prevista (i) dal Regolamento CRR o (ii) dalla Direttiva CRD IV;

“**Regolamenti Rilevanti**” indica qualsiasi requisito contenuto nei regolamenti, nelle leggi e dei protocolli dell’Autorità Competente, o del Parlamento Europeo e del Consiglio in vigore in Italia, in relazione all’adeguatezza patrimoniale e applicabili all’Emittente e/o al Gruppo di volta in volta (ivi incluse le leggi che a seguito della Data di Emissione della rilevante Serie di Obbligazioni siano contenute o abbiano dato attuazione alla Normativa CRD IV e alla Direttiva BRRD, agli atti delegati o attuativi adottati dalla Commissione Europea e le linee guida emesse dall’Autorità Bancaria Europea;

“**Regolamento Benchmark**” indica il Regolamento n. 2016/1011/UE;

“**Regolamento CRR**” indica il Regolamento (UE) N. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, come di volta in volta modificato o sostituito (come anche modificato dal Regolamento CRR II);

“**Regolamento CRR II**” indica il Regolamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il coefficiente di leva finanziaria, il coefficiente netto di finanziamento stabile, i requisiti di fondi propri e passività ammissibili, il rischio di controparte, il rischio di mercato, le esposizioni verso controparti centrali, le esposizioni verso organismi di investimento collettivo, le grandi esposizioni, gli obblighi di segnalazione e informativa e il regolamento (UE) n. 648/2012, come di volta in volta modificato o sostituito;

“**Regolamento Prospetti**” indica il Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

“**Regolamento SRM**” indica il Regolamento (UE) N. 806/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, come di volta in volta modificato e sostituito (incluse le modifiche del Regolamento SRM II);

“**Regolamento SRM II**” indica il Regolamento (UE) 2019/877 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2019 che modifica il Regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda la capacità di assorbimento delle perdite e di ricapitalizzazione per gli enti creditizi e le imprese di investimento;

“**Requisiti MREL**” indica qualsiasi normativa, regolamento, requisito, linee guida, leggi, standards e protocolli in materia di requisiti minimi per i fondi propri e passività ammissibili e/o strumenti idonei ad assorbire le perdite applicabili all’Emittente e/o al Gruppo, di volta in volta, inclusi, a titolo meramente

esemplificativo, qualsiasi atto delegato o attuativo (tra cui standard tecnici regolamentari) adottati dalla Commissione Europea e qualsiasi regolamento, requisito, linee guida, leggi, standards e protocolli di volta in volta adottati dalla Repubblica Italiana, dalla rilevante Autorità Competente o dalla Rilevante Autorità di Risoluzione in materia di requisiti minimi per i fondi propri e passività ammissibili e/o strumenti idonei ad assorbire le perdite (a prescindere dall'applicabilità in generale o nello specifico all'Emittente e/o al Gruppo di tali requisiti, linee guida o protocolli), ognuno dei precedenti come di volta in volta modificati, supplementati o sostituiti;

“**Securities Act**” indica il Securities Act del 1993;

“**Singola Offerta**” o “**Offerta**” indica l'offerta effettuata sulle Obbligazioni;

“**Target Settlement Day**” indica qualsiasi giorno nel quale TARGET2 è aperto per i pagamenti in Euro;

“**TARGET**” è il calendario che definisce i giorni festivi nel sistema TARGET2, ovvero il sistema di pagamenti *Trans European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer* che utilizza una piattaforma unica condivisa;

“**Tasso di Interesse Fisso**” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa ed il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d'interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive;

“**Tasso di Interesse Variabile**” sta ad indicare, per ciascuna Cedola Variabile ed il relativo Periodo di Interessi Variabili, il Parametro di Indicizzazione, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o diminuito di un Margine come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive;

“**Tasso di Rendimento**” indica il tasso di rendimento di ciascun Prestito;

“**Tasso di Rendimento Interno**” indica quanto definito al Paragrafo 5.9.2.;

“**Testo unico bancario**” o “**TUB**” indica il Decreto Legislativo n. 385, del 1° settembre 1993;

“**Testo unico della Finanza**” o “**TUF**” indica il Decreto Legislativo n. 58, del 24 febbraio 1998;

“**TUIR**” indica il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, come successivamente modificato e integrato;

“**Valore Nominale Unitario**” indica quanto contenuto al Paragrafo 5.1..

## 1 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA E DEFINIZIONI

Si fornisce di seguito una descrizione generale del Programma di offerta di Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa, che costituisce, unitamente al Documento di Registrazione, il Prospetto di Base.

Nell'ambito del Programma oggetto della presente Nota Informativa, Banco BPM S.p.A. potrà emettere Obbligazioni "Banco BPM Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente", "Banco BPM Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente", "Banco BPM Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente", "Banco BPM Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)" e "Banco BPM Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente" eventualmente in formato di "Green Bond", "Social Bond" o "Sustainability Bond".

I proventi netti delle Obbligazioni emesse nell'ambito della presente Nota Informativa in formato di "Green Bond", "Social Bond" o "Sustainability Bond" sono destinati a finanziare o rifinanziare Attività Green e / o Attività Social individuate esclusivamente utilizzando i criteri di idoneità stabiliti dai *Green Bond Principles*, *Social Bond Principles* e *Sustainability Bond Guidelines* dell'ICMA e della EU Taxonomy richiamate nel *Green, Social and Sustainability Framework*.

In particolare, i proventi saranno destinati ai seguenti obiettivi di sviluppo sostenibile: (i) salute e benessere; (ii) diminuzione della povertà; (iii) acqua pulita e servizi igienici; (iv) salute e benessere; (v) energia accessibile e pulita; (vi) istruzione di qualità; (vii) industria, innovazione e infrastrutture; (viii) dignità lavorativa e crescita economica; (ix) città e comunità sostenibili; (x) industria, innovazione e infrastrutture; (xi) consumo e produzione responsabili (xii) riduzione delle disuguaglianze; (xiii) azione per il clima; (xiv) azione per il clima (xv) città e comunità sostenibili; (xvi) vita sulla terra; (xvii) pace, giustizia e istituzioni forti.

In relazione al *Green, Social e Sustainability Bonds Framework* dell'Emittente vigente alla data della presente Nota Informativa, la società di consulenza in materia di sostenibilità ISS ESG, in qualità di revisore terzo indipendente, ha rilasciato in data 6 novembre 2023 la *Second Party Opinion* in merito all'allineamento del *Green, Social and Sustainability Bonds Framework* ai principi stabili dall'ICMA e dalla EU Taxonomy (per alcune Attività Green), confermando che i criteri individuati per individuare le Attività Green e le Attività Social sono conformi ai criteri di idoneità stabili dall'ICMA e dalla EU Taxonomy (per alcune Attività Green) alla data di pubblicazione della *Second Party Opinion*.

Con particolare riferimento all'attività di *reporting*, l'Emittente si impegna a divulgare in modo trasparente l'allocatione dei proventi e a presentare un resoconto con una frequenza adeguata. La rendicontazione sarà disponibile al pubblico sul sito web dell'Emittente. Inoltre, l'Emittente si impegna a presentare una rendicontazione annuale, fino alla scadenza delle Obbligazioni, con ulteriori impegni sul livello di rendicontazione dell'impatto, sul tipo di informazioni riportate, sulla frequenza della rendicontazione dell'impatto, sulla portata e sulla durata, in linea con le migliori prassi di mercato.

Per maggiori informazioni sulle Obbligazioni in formato di "Green Bond", "Social Bond" o "Sustainability Bond", si veda il "*Green, Social & Sustainability Bonds Framework 2023*", pubblicato dall'Emittente in data 7 novembre 2023, e consultabile al seguente link: [https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm\\_uploads/BancoBPM\\_Green\\_Social\\_and\\_Sustainability\\_Bonds\\_Framework\\_2023.pdf](https://gruppo.bancobpm.it/media/dlm_uploads/BancoBPM_Green_Social_and_Sustainability_Bonds_Framework_2023.pdf).

I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito nelle altre sezioni della presente Nota Informativa.

La presente Nota Informativa sarà valida per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di approvazione ovvero per un periodo corrispondente alla data di validità del Documento di Registrazione.

In occasione di ciascuna emissione, l'Emittente predisporrà le relative Condizioni Definitive, secondo il modello riportato nella presente Nota Informativa, nelle quali saranno descritte le caratteristiche specifiche delle Obbligazioni. Alle Condizioni Definitive sarà allegata la Nota di Sintesi.

## 2 FATTORI DI RISCHIO

### 2.1 RISCHI CONNESSI ALLA NATURA DELLE OBBLIGAZIONI

#### 2.1.1 *Rischio di credito per il sottoscrittore delle Obbligazioni*

Il rischio di credito per il sottoscrittore o acquirente delle Obbligazioni è costituito dal rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Sottoscrivendo o acquistando le Obbligazioni, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente ed acquisisce il diritto a percepire il pagamento degli interessi e al rimborso del capitale relativo alle Obbligazioni.

L'investitore è dunque esposto al rischio che l'Emittente divenga insolvente o comunque non sia in grado di adempiere a tali obblighi di pagamento, nonché al rischio che l'Emittente versi in dissesto o sia a rischio di dissesto. Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo "Fattori di Rischio" di cui al Documento di Registrazione.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che l'articolo 91 comma 1 bis del TUB, prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior e i portatori delle Obbligazioni.

Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi non corrisposti e il rimborso del capitale investito; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, in quanto esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito diversi dalle Obbligazioni che l'Emittente emetterà.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazione a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente ed assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione ed aventi per il resto caratteristiche similari alle Obbligazioni.

#### 2.1.2 *Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in"*

I Decreti BRRD recepiscono la BRRD individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità di Risoluzione possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione al verificarsi di talune condizioni è previsto lo strumento del *"bail-in"* ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle Obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del *"bail-in"*, gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Le Autorità di Risoluzione avranno altresì il potere di cancellare le Obbligazioni e modificarne la scadenza, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del *"bail in"*, le Autorità di Risoluzione devono tenere conto di una determinata gerarchia e, inoltre, lo strumento del *"bail-in"* può essere applicato altresì in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento.

La Direttiva BRRD è stata modificata dalla BRRD II, che ha ridefinito l'ambito delle passività computabili ai fini del rispetto del requisito minimo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione ("**MREL**") e, il 1° dicembre 2021 è entrato in vigore il Decreto No. 193, che allinea il quadro normativo domestico alle disposizioni della BRRD II, ridefinendo il requisito MREL.

Per maggiori informazioni circa l'applicazione dello strumento *"bail-in"* si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.6 della presente Nota Informativa.

### **2.1.3 Rischio di rimborso anticipato a favore dell'Emittente**

La presenza di una clausola di rimborso anticipato ad opzione dell'Emittente delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso, delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up/Step Down*, ove prevista nelle relative Condizioni Definitive, può incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni.

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di rimborso anticipato, l'investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione/acquisto, calcolato od ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione.

Non vi è inoltre alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni che sono state anticipatamente rimborsate.

Si sottolinea che:

a) Obbligazioni Zero Coupon/Obbligazioni a Tasso Fisso

è verosimile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle relative Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento decrescente dei tassi d'interesse di mercato tale da rendere conveniente per l'Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni.

b) Obbligazioni a Tasso Variabile

è verosimile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora presente nelle relative Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento decrescente dello spread di credito dell'Emittente;

c) Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up*

è verosimile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato, qualora prevista nelle relative Condizioni Definitive, in uno scenario di andamento decrescente dei tassi d'interesse di mercato tale da rendere conveniente per l'Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni.

Pertanto, per l'investitore l'esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso anticipato comporta di conseguenza la rinuncia alle cedole con tasso di interesse più elevato.

L'Emittente potrà, a propria discrezione, comunicare che si avvarrà della facoltà di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni, qualora previsto ad una delle Date di Rimborso Anticipato indicate nelle Condizioni Definitive. Questo implica che potrebbe intercorrere un periodo di tempo tra la comunicazione con la quale l'Emittente rende noto che eserciterà la facoltà di rimborso anticipato e il rimborso anticipato stesso. Durante il predetto periodo di tempo, l'Emittente corrisponderà i pagamenti dovuti (interessi e rateo) in relazione alle Obbligazioni per le quali l'Emittente ha comunicato di avvalersi della facoltà di esercitare il rimborso anticipato.

Si precisa, altresì, che nel corso del periodo intercorrente tra la data in cui l'Emittente ha comunicato che si avvarrà della facoltà di rimborso anticipato e la data in cui avverrà il rimborso anticipato potrebbe determinarsi un impatto negativo sul prezzo dei titoli sul mercato secondario.

Si precisa inoltre che il nuovo quadro normativo introdotto nel CRR II agli articoli 77 e 78 *bis*, prevede che le passività qualificabili come strumenti di passività ammissibili ai fini MREL, quali le Obbligazioni, possano essere riacquistate o rimborsate, in tutto o in parte, anticipatamente rispetto alla loro scadenza previa autorizzazione della competente autorità di risoluzione.

Pertanto, qualora gli articoli 77 e 78 *bis* dovessero ritenersi applicabili anche alle Obbligazioni emesse al fine di soddisfare quanto previsto dalla Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria e dai Requisiti MREL, il rimborso di tale Obbligazioni dovrà essere subordinato al rispetto da parte dell'Emittente di quanto previsto in tali articoli, compreso l'obbligo della preventiva autorizzazione da parte dell'Autorità di Risoluzione a norma dell'articolo 78 *bis* del CRR II e al rispetto di qualsiasi altra condizione o requisito *pro tempore* vigenti e relativi ai requisiti minimi delle passività ammissibili previsti, emanati o adottati dalla Repubblica Italiana.

Tuttavia, non sussiste alcuna certezza che l'Autorità di Risoluzione possa rilasciare l'autorizzazione al rimborso di tali Obbligazioni. Inoltre vi è la possibilità che l'Emittente decida comunque di non esercitare la facoltà di rimborso anticipato, pertanto i portatori delle Obbligazioni potrebbero dover sopportare il rischio dell'investimento in tali Obbligazioni per un tempo superiore oltre il termine ragionevole.

#### **2.1.4 *Rischio connesso all'aumento dell'inflazione***

Lo scoppio, nei primi mesi del 2022 e il perdurare del conflitto Russia-Ucraina, ed il conseguente acuirsi della crisi energetica e del gas, nonché lo scoppio del conflitto israelo-palestinese nei primi mesi del 2023, la rielezione di Donald Trump alla Presidenza USA nel novembre 2024 e l'adozione delle nuove politiche commerciali statunitensi, insieme ad altri fattori, rischiano di riaccendere l'inflazione in Italia e negli altri paesi dell'Unione Europea. Gli investitori devono considerare che gli sviluppi di tale fenomeno, non prevedibili alla data della Nota Informativa, potrebbero avere un impatto negativo sul rendimento reale delle Obbligazioni, in quanto il valore del rimborso e della remunerazione del relativo capitale sono calcolati in termini nominali e non reali e, di conseguenza, non vengono rivalutati in base all'andamento dell'inflazione.

#### **2.1.5 *Rischio di cambiamento del regime di imposizione fiscale***

I redditi derivanti dalle Obbligazioni sono soggetti al regime fiscale vigente di volta in volta. L'investitore potrebbe subire un danno da un eventuale inasprimento del regime fiscale causato da un aumento delle imposte attualmente in essere o dall'introduzione di nuove imposte, che andrebbero a diminuire il rendimento effettivo netto delle Obbligazioni.

#### **2.1.6 *Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni***

Le "Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e Tasso Massimo (*cap*)" che prevedano per le cedole variabili un Tasso Minimo (*floor*) e/o un Tasso Massimo (*cap*) non costante di anno in anno, sono caratterizzate da una complessità anche elevata ed è quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione, sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario. L'intermediario deve verificare, ai sensi della disciplina vigente, se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento alla conoscenza e all'esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

#### **2.1.7 *Rischio correlato alla presenza di un Tasso Massimo delle Cedole Variabili***

Le Obbligazioni con Cedole Variabili possono prevedere l'applicazione di un Tasso Massimo, a seconda di quanto previsto di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive, per effetto dei quali il tasso annuo applicato per la determinazione delle Cedole Variabili non potrà essere superiore al Tasso Massimo.

Pertanto, qualora sia previsto un Tasso Massimo, il tasso annuo per la determinazione delle Cedole Variabili in nessun caso potrà essere superiore a tale Tasso Massimo: ciò significa che, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo per l'investitore del parametro di indicizzazione (nello specifico aumento di quest'ultimo) il rendimento delle Obbligazioni non potrà in nessun caso essere superiore al limite massimo fissato dall'Emittente ed indicato nelle Condizioni Definitive. Conseguentemente, laddove sia previsto un Tasso Massimo in relazione ad una o più Cedole Variabili, l'investitore nelle Obbligazioni potrebbe non poter beneficiare per l'intero dell'eventuale andamento positivo del parametro di indicizzazione, ed eventuali andamenti positivi del parametro di indicizzazione oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della relativa Cedola Variabile. Pertanto, la presenza di un Tasso Massimo potrebbe avere effetti negativi sul prezzo degli strumenti finanziari.

Inoltre, il Tasso Massimo potrebbe non essere costante e potrà quindi variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. In tali casi rispettivamente, i limiti al Tasso Massimo e/o la protezione rispetto all'andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero variare tra una cedola e l'altra.

#### **2.1.8 *Rischio di margine (spread) negativo delle obbligazioni a tasso variabile***

Le Condizioni Definitive delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Massimo (*cap*) possono prevedere che il Parametro di Indicizzazione prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di un certo margine (*spread*). Pertanto, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale margine negativo con riferimento ad un titolo simile il cui rendimento sia legato al Parametro di Indicizzazione prescelto senza applicazione di alcun margine negativo.

In ogni caso, l'applicazione dello spread sopra citato al Parametro di Indicizzazione non potrà in alcun modo portare ad una cedola negativa.

#### ***2.1.9 Rischio connesso al possibile scostamento del rendimento delle Obbligazioni rispetto al rendimento di un titolo di Stato***

L'investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile investendo in un altro titolo dell'Emittente già in circolazione o a quello ottenibile investendo in un titolo di Stato (a parità di durata residua e caratteristiche finanziarie).

#### ***2.1.10 Rischio connesso all'eventuale modifica in senso negativo del rating***

Il rating attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni. Ogni modifica effettiva ovvero attesa dei rating attribuiti all'Emittente potrebbe influire sul valore di mercato delle Obbligazioni. In particolare, un peggioramento del merito di credito dell'Emittente potrebbe determinare una diminuzione del valore di mercato delle Obbligazioni. Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei rating dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni, ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Si segnala che la mancata assegnazione di un rating agli strumenti finanziari può determinare un rischio dovuto alla mancanza di disponibilità di un indicatore sintetico della rischiosità delle stesse. Si precisa che la mancanza di rating delle Obbligazioni non è un parametro indicativo della solvibilità dell'Emittente o delle stesse Obbligazioni. Si segnala, inoltre, che, qualora i Prestiti emessi a valere su ciascun Programma di cui alla presente Nota Informativa siano oggetto di un separato rating, lo stesso, ove assegnato, sarà specificato nelle relative Condizioni Definitive. Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un rating sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale rating sia almeno pari a quello assegnato all'Emittente o che tale rating rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tale rating rimanga costante ed immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione od addirittura ritiro da parte dell'agenzia di rating.

#### ***2.1.11 Rischio di estinzione anticipata delle Obbligazioni***

Le Obbligazioni saranno qualificate dall'Emittente come passività ammissibili ("Passività MREL") e quindi saranno assoggettate alla disciplina prevista dalla direttiva BRRD II. Tale direttiva consente all'Emittente di poter effettuare il rimborso anticipato delle Obbligazioni previa autorizzazione dell'Autorità di Risoluzione.

Nel caso in cui ciò avvenga, il prezzo di rimborso delle Obbligazioni sarà pari al valore nominale delle Obbligazioni.

Qualora l'Emittente dovesse effettuare il rimborso anticipato delle Obbligazioni nel rispetto della disciplina BRRD II, il Portatore perderebbe il diritto al conseguimento delle cedole residue e conseguentemente, ove ciò accadesse, sarebbero disattese le proprie aspettative di rendimento delle Obbligazioni.

Non vi è inoltre alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un rendimento pari a quello delle Obbligazioni che sono state anticipatamente rimborsate.

#### **2.1.12 Rischio connesso ai vincoli regolamentari relativi alla normativa MREL**

Le Obbligazioni sono soggette a particolari vincoli regolamentari a seguito della piena applicazione nell'ordinamento nazionale delle disposizioni relative alla normativa sul requisito minimo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione ("**MREL**") contenute nella CRR II e nella BRRD II. In particolare, ai sensi della Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria e dai Requisiti MREL, le Obbligazioni qualificabili come passività ammissibili saranno soggette, *inter alia*, alle seguenti restrizioni:

- 1) è esclusa qualsiasi facoltà di compensare, del tutto o in parte, i debiti dell'Emittente derivanti da tali Obbligazioni, con qualsiasi credito eventualmente vantato dall'Emittente nei confronti dei Portatori, né le Obbligazioni potranno essere soggette ad accordi di compensazione tra l'Emittente e i Portatori;
- 2) i diritti dei Portatori e i crediti derivanti da tali Obbligazioni non saranno protetti da, né oggetto di, una garanzia o qualsiasi altro meccanismo che ne aumenti il rango (*seniority*) da parte dell'Emittente o da altri soggetti legati all'Emittente;
- 3) ai Portatori delle Obbligazioni non sarà concesso il diritto di accelerare i futuri pagamenti derivanti da tali Obbligazioni, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'Emittente;
- 4) il valore del credito dei Portatori in caso di insolvenza o di risoluzione dell'Emittente, ai sensi della normativa pro tempore applicabile all'Emittente, come modificata di volta in volta, è fisso o crescente e non è superiore all'importo inizialmente versato in relazione alle Obbligazioni. Si precisa che in relazione al valore del predetto credito, i Portatori potrebbero non ricevere alcun importo in caso di insolvenza o risoluzione dell'Emittente.

La presenza delle predette restrizioni derivanti dalla disciplina MREL potrebbe esporre i Portatori al rischio che il loro investimento possa avere un rendimento minore di quello atteso.

#### **2.1.13 Rischio legato alla facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL**

Ove le Condizioni Definitive prevedano la facoltà a favore dell'Emittente di rimborsare anticipatamente le Obbligazioni al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, l'Emittente potrebbe rimborsare anticipatamente la totalità delle Obbligazioni. In particolare, tale evento si verifica ove tutto o parte del valore nominale complessivo in circolazione di una Serie di Obbligazioni sia escluso o sarà escluso, totalmente o parzialmente, dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL, fatta eccezione per taluni casi di limitazione del verificarsi di tale evento descritti nel Capitolo 5, Paragrafo 5.8.4. della presente Nota Informativa.

L'applicabilità dei requisiti minimi per le passività ammissibili è soggetta all'applicazione nell'Unione Europea e in Italia della Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria.

Ove le Obbligazioni debbano essere rimborsate anticipatamente, non vi sarà alcuna garanzia che i portatori delle Obbligazioni saranno in grado di reinvestire i ricavi del rimborso ad un tasso di interesse significativo quanto più alto è il tasso di interesse delle Obbligazioni rimborsate. I potenziali investitori dovrebbero tenere in considerazione il rischio di reinvestimento rispetto ad altri investimenti disponibili in quel

determinato momento. Inoltre, un Evento che Esclude la Qualificazione MREL potrebbe determinare la riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

L'Emittente potrà, a propria discrezione, comunicare che si avvarrà della facoltà di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, qualora previsto, comunicando l'eventuale data di esercizio della predetta facoltà nella comunicazione che predisporrà a tal fine. Questo implica che potrebbe intercorrere un periodo di tempo tra la comunicazione con la quale l'Emittente rende noto che eserciterà la facoltà di rimborso anticipato e l'esercizio del rimborso anticipato stesso. Durante il predetto periodo di tempo, l'Emittente corrisponderà i pagamenti dovuti (interessi e rateo) in relazione alle Obbligazioni per le quali l'Emittente ha comunicato di avvalersi della facoltà di esercitare il rimborso anticipato.

Si precisa, altresì, che nel corso del periodo intercorrente tra la data in cui l'Emittente ha comunicato che si avvarrà della facoltà di rimborso anticipato e la data in cui avverrà il rimborso anticipato potrebbe determinarsi un impatto negativo sul prezzo dei titoli sul mercato secondario.

## **2.2 RISCHI CONNESSI ALLE OBBLIGAZIONI EVENTUALMENTE EMESSE IN FORMATO "GREEN BOND", "SOCIAL BOND" O "SUSTAINABILITY BOND"**

### **2.2.1 Rischio connesso all'utilizzo dei proventi**

Le Obbligazioni oggetto della Nota Informativa potranno essere emesse in formato di "Green Bond" o "Social Bond" o "Sustainability Bond" e, qualora ciò avvenga, prevederanno un utilizzo specifico dei proventi conformemente al Green, Social and Sustainability Bond Framework dell'Emittente, vigente alla data del rilascio della Second Party Opinion. In tal caso, un ammontare corrispondente ai proventi netti derivanti dalla vendita delle Obbligazioni sarà infatti utilizzato dall'Emittente per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, Attività Green o Attività Social.

Nonostante, in ipotesi di emissione di Obbligazioni in formato "Green Bond" o "Social Bond" o "Sustainability Bond", sia intenzione dell'Emittente finanziare e/o rifinanziare, per un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni, Attività Green o Attività Social secondo le modalità individuate nel Green, Social and Sustainability Bond Framework dell'Emittente, potrebbero intervenire fattori esterni, imprevedibili e al di fuori del controllo dell'Emittente, tali per cui non può esservi alcuna garanzia che le Attività Green o Attività Social potranno essere attuate nei tempi e secondo le modalità descritte nel predetto Green, Social and Sustainability Bond Framework e che, di conseguenza, un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni sarà erogato per tali Attività Green o Attività Social. Qualsiasi evento connesso ai fattori di cui sopra non darà luogo ad alcuna pretesa nei confronti dell'Emittente da parte degli obbligazionisti, né comporterà l'obbligo per l'Emittente di rimborsare le Obbligazioni emesse in formato di "Green Bond" o "Social Bond" o "Sustainability Bond". Si sottolinea che i pagamenti del capitale e degli interessi in relazione alle Obbligazioni non dipenderanno dalla performance delle Attività Green o Attività Social e/o rifinanziate per un ammontare corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni, né gli obbligazionisti avranno privilegi o qualsiasi altro diritto nei confronti di tali Attività Green o Attività Social. Gli eventi sopra descritti potrebbero avere un effetto negativo sostanziale sul valore delle Obbligazioni.

### **2.2.2 Rischio connesso alla possibilità che le obbligazioni emesse in formato di "Green Bond", "Social Bond" o "Sustainability Bond" non siano un investimento adatto a soddisfare le preferenze sulla sostenibilità degli investitori**

L'impiego dei proventi netti derivanti dalle Obbligazioni emesse in formato "Green Bond" o "Social Bond" o "Sustainability Bond" per finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, le Attività Green o Attività Social, individuati nel rispetto del Green, Social and Sustainability Bond Framework dell'Emittente alla data del rilascio della Second Party Opinion, potrebbe non essere adatto agli obiettivi di investimento degli investitori e potrebbe non soddisfare le preferenze in tema di sostenibilità indicate dai medesimi nel questionario sottoposto agli stessi ai sensi della Direttiva 2014/65/UE (la c.d. Direttiva MiFID II).

Fermo restando i controlli in capo ai Soggetti Incaricati del Collocamento, i potenziali investitori devono determinare l'idoneità di tale investimento alla luce delle proprie esigenze e caratteristiche.

### **2.2.3 Rischio connesso alla nozione di sostenibilità**

Gli investitori sono esposti al rischio che la nozione di sostenibilità possa cambiare sulla base del progresso scientifico, della relativa legislazione applicabile e/o delle preferenze degli investitori. Pertanto, potrebbe anche verificarsi che le Attività Green o Attività Social finanziate dall'Emittente con i proventi raccolti dalle Obbligazioni in formato "Green Bond" o "Social Bond" o "Sustainability Bond" potrebbero non essere appropriate se valutate alla luce dei cambiamenti che dovessero intervenire nella nozione di sostenibilità.

Nessuna verifica è stata effettuata circa l'allineamento dei criteri di selezione delle Attività Green o Attività Social rispetto a standard diversi definiti dall'ICMA (*International Capital Market Association - ICMA*), incluso il Regolamento sulla Tassonomia dell'UE. Inoltre, si fa presente che non vi è alcun obbligo contrattuale per l'Emittente né di adeguarsi a qualsiasi evoluzione normativa (comprese le evoluzioni che dovessero interessare il Regolamento sulla Tassonomia dell'UE ed i relativi atti delegati), né di adeguare il proprio Green, Social and Sustainability Bond Framework a modifiche degli Standard ICMA successivi alla data di rilascio della Second Party Opinion. Pertanto, ove l'Emittente non intenda conformarsi alle modifiche sopra richiamate, gli utilizzi dei proventi che saranno effettuati ai sensi e nel rispetto del predetto Green, Social and Sustainability Bond Framework dell'Emittente, vigente alla data del rilascio della Second Party Opinion, saranno ritenuti legittimi. In base a quanto sopra descritto, il mancato adeguamento del Green, Social and Sustainability Bond Framework dell'Emittente a eventuali evoluzioni normative, regolamentari ovvero agli eventuali mutamenti intervenuti negli standard dell'ICMA potrebbe avere un impatto negativo sul valore di mercato e sulla liquidità delle Obbligazioni in formato "Green Bond" o "Social Bond" o "Sustainability Bond".

Le Obbligazioni emesse in formato di "Green Bond" o "Social Bond" o "Sustainability Bond" non saranno emesse in conformità al Regolamento (UE) 2023/2631 sulle obbligazioni verdi europee (European Green Bond).

### **2.2.4 Rischio connesso alla Second Party Opinion**

In relazione al Green, Social and Sustainability Bond Framework dell'Emittente, la società di consulenza in materia di sostenibilità ISS Corporate Solutions, in qualità di revisore terzo indipendente, ha rilasciato in data 6 novembre 2023 la Second Party Opinion in relazione al Green, Social and Sustainability Bond Framework dell'Emittente.

In particolare, in tale Second Party Opinion viene confermata la conformità di quanto previsto dall'Emittente nel proprio Green, Social and Sustainability Bond Framework agli Standard ICMA in termini di disposizioni adottate per l'utilizzo dei proventi rinvenienti dall'emissione di Obbligazioni in formato "Green" o "Social" o "Sustainability", di modalità di valutazione e selezione delle Attività Green e Social, nonché di gestione e reportistica dell'utilizzo dei proventi delle Attività Green e Social.

ISS Corporate Solutions è una società terza non autorizzata né soggetta a vigilanza da parte della Consob. Si evidenzia che la Second Party Opinion è predisposta sulla base della metodologia propria di ISS Corporate Solutions e potrebbe quindi non riflettere il potenziale impatto di tutti i rischi relativi alla struttura, al mercato, agli ulteriori fattori di rischio discussi in precedenza e ad altri fattori che potrebbero influenzare il valore delle Obbligazioni emesse in formato "Green Bond" e "Social Bond" o "Sustainability Bond" o dei progetti finanziati e/o rifinanziati per un importo corrispondente ai proventi netti delle Obbligazioni eventualmente emesse nei predetti formati.

La Second Party Opinion non costituisce una raccomandazione ad acquistare, vendere o detenere le Obbligazioni ed è aggiornata solo alla data in cui viene rilasciata. La Second Party Opinion, similmente al Green, Social and Sustainability Bond Framework, non è, né sarà considerata, incorporata e/o facente parte della Nota Informativa.

Il ritiro o il rinnovo con rilievi della Second Party Opinion comporterebbe la mancanza per l'Emittente, per il periodo successivo all'eventuale verificarsi di un tale evento, del giudizio favorevole di una società di consulenza indipendente sulla propria capacità di utilizzo e di gestione dei proventi raccolti per il conseguimento degli scopi sostenibili previsti dal medesimo. Il verificarsi degli eventi descritti potrebbe inoltre avere un effetto negativo sul valore delle Obbligazioni.

### **2.3 RISCHI CONNESSI AL MANCATO RECUPERO DEL CAPITALE INVESTITO IN CASO DI VENDITA DELLE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA**

#### **2.3.1 Rischio di liquidità**

L'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive, per ogni specifica emissione, dove intende richiedere l'ammissione a negoziazione, sin dalla loro relativa emissione, delle Obbligazioni (mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione).

Nel rispetto delle regole del relativo mercato di negoziazione, l'Emittente si impegna altresì ad effettuare direttamente o ad individuare un soggetto, anche appartenente al Gruppo dell'Emittente, che operi quale *market maker/liquidity provider*/specialista o ruoli simili rispetto alle Obbligazioni in una o più delle sopra citate sedi di negoziazione. Le modalità dell'impegno di tale soggetto - concordate con la società di gestione del relativo mercato - saranno specificate per ciascun prestito nelle Condizioni Definitive e negli avvisi pubblicati dalle società di gestione del relativo mercato.

Il rischio di liquidità è il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l'investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro naturale scadenza ad un prezzo in linea con il mercato. Sebbene l'Emittente si impegni a svolgere quanto sopra indicato, non vi è garanzia del fatto che il mercato secondario sia un mercato effettivamente liquido, pertanto, l'investitore potrebbe comunque trovarsi nella difficoltà di rivendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore rispetto a quello atteso e ottenere un capitale inferiore rispetto a quello inizialmente investito.

L'ammissione a quotazione non costituisce una garanzia del fatto che i prezzi riflettano il valore teorico dei titoli.

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o presso altri sistemi multilaterali di negoziazione e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Inoltre, l'investitore deve tener presente che l'Emittente potrà procedere in qualsiasi momento, durante il Periodo d'Offerta, al ricorrere di un ragionevole motivo, alla chiusura anticipata della stessa, e pertanto l'ammontare totale dell'emissione potrebbe essere inferiore a quello massimo indicato. Una riduzione dell'ammontare nominale complessivo potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità delle Obbligazioni.

### **2.3.2 *Rischio di mercato***

Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il valore di mercato delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori (quali, esemplificativamente, l'andamento della volatilità dei tassi di interesse, eventi di natura macroeconomica, durata residua delle Obbligazioni, rating dell'Emittente e delle Obbligazioni qualora presente), la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente. Inoltre, le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni. Si segnala peraltro che l'impatto di tali fattori ed in particolare delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo di tali Obbligazioni è tanto più accentuato, a parità di condizioni, quanto più lunga è la vita residua del titolo. Fermo restando il rimborso di almeno il 100% del valore nominale delle Obbligazioni, il valore di mercato delle Obbligazioni, durante la vita del titolo, potrebbe anche essere inferiore al predetto valore nominale delle Obbligazioni.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al prezzo della sottoscrizione e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente inferiore a quello atteso al momento della sottoscrizione ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

### **2.3.3 *Rischio connesso alla presenza di eventuali costi/commissioni inclusi nel prezzo di emissione/offerta***

Si rappresenta che il prezzo di emissione/offerta potrà includere commissioni e/o costi che verranno indicati nelle Condizioni Definitive. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali costi/commissioni.

In caso di offerta al pubblico sul mercato primario e di rivendita delle Obbligazioni immediatamente dopo l'emissione, la presenza di costi/commissioni comporta, in ipotesi di invarianza delle variabili di mercato, un prezzo sul mercato secondario scontato della componente di tali costi/commissioni che pertanto potrebbe risultare inferiore del Prezzo di Emissione.

### **2.3.4 *Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al prezzo di emissione***

In relazione alla Singola Offerta potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione. L'importo di tali costi/commissioni incide - riducendolo - sul rendimento delle Obbligazioni.

I predetti costi/commissioni a carico del sottoscrittore verranno indicati nelle Condizioni Definitive.

### **2.3.5 *Rischio di deterioramento del merito di credito***

Il rischio è rappresentato dall'eventualità che le Obbligazioni possano deprezzarsi in caso di deterioramento della situazione finanziaria dell'Emittente, ovvero del merito creditizio dello stesso,

espresso altresì da un peggioramento del rating o dell'*outlook* (parametro che indica la tendenza attesa nel prossimo futuro circa il rating) dell'Emittente.

L'Emittente non dispone di un proprio parametro di "*credit default swap*" (indicatore di mercato che rappresenta il merito di credito delle società) per cui i rendimenti stabiliti per le Obbligazioni non risultano calcolati in funzione del merito di credito dell'Emittente come misurato da parametri di mercato quali appunto i "*credit default swap*".

Tuttavia, l'investitore può valutare compiutamente il merito di credito dell'Emittente tenendo conto, fra l'altro, delle variazioni dei rating allo stesso attribuiti. In merito, si specifica che ogni cambiamento effettivo o atteso dei rating di credito attribuiti all'Emittente può influire sul prezzo di negoziazione delle Obbligazioni

## **2.4 RISCHI CONNESSI AL RENDIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI**

### **2.4.1 Rischio di indicizzazione**

Gli interessi di importo variabile dovuti sulle Obbligazioni a Tasso Variabile di propria emissione sono correlati all'andamento del relativo Parametro di Indicizzazione. In particolare, ad una diminuzione del Parametro di Indicizzazione corrisponde una diminuzione del valore del tasso di interesse nominale delle Obbligazioni a Tasso Variabile. È possibile che il Parametro di Indicizzazione possa ridursi fino a zero o al di sotto dello zero; in questo caso l'investitore potrebbe percepire un interesse inferiore o non percepire alcun interesse sull'investimento effettuato. In ogni caso il valore delle cedole non potrà essere inferiore a zero.

Le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e del Parametro di Indicizzazione potrebbero inoltre determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari e conseguentemente determinare variazioni sul prezzo dei titoli.

### **2.4.2 Rischio di disallineamento tra il parametro di indicizzazione e la periodicità delle cedole delle obbligazioni a tasso variabile**

Nelle ipotesi in cui la periodicità del pagamento delle cedole non corrisponda al periodo di rilevamento del Parametro di Indicizzazione prescelto (ad esempio, il titolo paga cedole annuali il cui rendimento è collegato all'andamento del Tasso Euribor 3 mesi) il valore della cedola in corso di godimento potrebbe non riflettere i livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari. Tale disallineamento può quindi incidere negativamente sul rendimento del titolo.

### **2.4.3 Rischio di eventi di turbativa e/o di eventi straordinari per le obbligazioni a tasso variabile**

In caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione ad una data di determinazione, l'Agente di Calcolo potrà fissare un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione secondo quanto specificato nelle singole Condizioni Definitive.

Quanto sopra potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.

### **2.4.4 Rischio connesso alla regolamentazione sugli indici usati come indici di riferimento**

La regolamentazione degli indici usati come indici di riferimento, c.d. "*benchmark*", potrebbe influire negativamente sul valore delle Obbligazioni ad essi collegati.

I tassi di interesse e gli indici di riferimento, utilizzati come Sottostanti, sono considerati indici di riferimento ai sensi del Regolamento Benchmark che concerne la fornitura di indici di riferimento e l'uso di questi all'interno dell'Unione Europea. Detta normativa introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori degli indici di riferimento, prevedendo tra l'altro, (i) che gli amministratori degli indici di riferimento siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, siano soggetti a un regime equivalente o siano altrimenti riconosciuti o approvati) e (ii) che siano impediti determinati utilizzi di benchmark forniti da amministratori che non siano autorizzati o registrati (o, se non ubicati nell'Unione Europea, non ritenuti soggetti ad un regime equivalente o riconosciuti o approvati) da parte di Emittenti soggetti a supervisione comunitaria.

Il Regolamento Benchmark potrebbe avere un impatto significativo sulle Obbligazioni collegate ad un indice di riferimento, in particolare se la metodologia di calcolo o altri termini dell'indice di riferimento dovessero essere modificati per soddisfare i requisiti previsti dal Regolamento Benchmark ovvero se l'indice di riferimento dovesse cessare. Tali modifiche potrebbero, tra le altre cose, avere l'effetto di ridurre, aumentare o influenzare in altro modo la volatilità dell'indice di riferimento o benchmark. Più in generale, potrebbero aumentare i costi e i rischi della gestione del benchmark nonché i costi e i rischi derivanti dal rispetto dei requisiti regolamentari.

Non è possibile stabilire con certezza se e in che misura l'EURIBOR continuerà a essere determinato. Questo potrebbe implicare un diverso andamento dello stesso rispetto al passato e determinare delle conseguenze che, allo stato, non sono prevedibili. Ognuno dei cambiamenti di cui sopra o altri cambiamenti che derivino da riforme internazionali o nazionali o altre iniziative potrebbero avere un effetto negativo rilevante sul valore, sul rendimento e sulla liquidità di qualsiasi Obbligazione legata ad un benchmark o altrimenti dipendente dallo stesso.

Alla data della presente Nota Informativa non può, infine, escludersi che possano essere adottate misure aventi rilevanza anche nella determinazione di altri tassi interbancari.

Si noti che, qualora il Parametro di Indicizzazione originario non venisse più calcolato o comunque fosse non più disponibile e le Condizioni Definitive prevedessero, tra le previsioni di *fallback*, la sostituzione del Parametro di Indicizzazione originario, il Parametro di Indicizzazione delle Obbligazioni in relazione al rilevante periodo di interessi sarebbe determinato attraverso l'applicazione delle specifiche previsioni di *fallback* previste per tali Obbligazioni.

Gli investitori, nel prendere qualsiasi decisione di investimento in relazione ad un'Obbligazione legata ad un benchmark, sono tenuti a consultare i propri consulenti indipendenti al fine di valutare i potenziali rischi derivanti dal Regolamento Benchmark o da qualsiasi riforma alla normativa europea o nazionale.

## **2.5 RISCHI CONNESSI ALL'OFFERTA PUBBLICA E/O ALLA NEGOZIAZIONE SUL MERCATO SECONDARIO**

### **2.5.1 Rischio di revoca o ritiro dell'offerta**

Qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie o comunque accadimenti di rilievo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della Singola Offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire alla stipula del contratto di collocamento relativo alla Singola Offerta, l'Emittente può decidere di revocare e non dare inizio alla Singola Offerta.

Analogamente al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca, in caso di offerta al pubblico sul mercato primario, l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta delle Obbligazioni entro la data di emissione delle relative Obbligazioni.

Nell'ipotesi in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di procedere alla revoca o al ritiro dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza non consentirebbe di beneficiare degli interessi che avrebbe potuto vedersi riconoscere aderendo all'offerta.

Inoltre, nell'ipotesi di revoca in corso di Offerta, non si procederà all'emissione delle Obbligazioni e, nel caso di offerta al pubblico sul mercato primario, le somme eventualmente destinate al pagamento del Prezzo di Offerta per le Obbligazioni prenotate saranno liberate dal vincolo di indisponibilità e restituite all'investitore. Tali somme potranno essere fruttifere di interessi o meno a seconda degli accordi in essere tra investitore e Collocatore o delle *policies* applicate in merito da quest'ultimo.

#### **2.5.2 *Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario***

In caso di vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario il prezzo di disinvestimento potrebbe subire una decurtazione a fronte dell'applicazione di una commissione di negoziazione. Qualora noto all'Emittente, l'ammontare dei costi/commissioni di negoziazione sul mercato secondario è indicato nelle Condizioni Definitive.

#### **2.5.3 *Rischio connesso all'acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario***

In caso di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario il rendimento di queste ultime potrebbe variare in diminuzione, in funzione del prezzo di acquisto che potrebbe divergere dal Prezzo di Emissione.

#### **2.5.4 *Rischio connesso alla coincidenza fra il ruolo di Emittente e quello di responsabile del collocamento/market maker/liquidity provider/specialista/di controparte diretta nell'acquisto e nella vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario o similare e rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto d'interesse del/i collocatore/i delle Obbligazioni***

L'Emittente potrebbe altresì operare quale responsabile del collocamento/*market maker/liquidity provider/specialista* o ruoli similari rispetto alle Obbligazioni: tale coincidenza fra Emittente e responsabile del collocamento/*market maker/liquidity provider/specialista* o ruoli similari potrebbe determinare una situazione di potenziale conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Il/I soggetto/i incaricato/i del collocamento e/o il responsabile del collocamento potrebbe/ro versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori loro clienti, laddove, a fronte dell'attività di collocamento e/o di coordinamento del consorzio di collocamento, venga percepita una commissione di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento ovvero prestino, rispetto al collocamento, garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, delle Obbligazioni ovvero di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta. Le Condizioni Definitive contengono l'indicazione dell'eventuale prestazione da parte di uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta.

Fermo restando quanto prima indicato, i soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento, in un'ulteriore situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori poiché i soggetti incaricati del collocamento potrebbero appartenere al medesimo gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente.

#### **2.5.5 *Rischio di conflitto di interessi nel mercato secondario***

Si rappresenta che l'Emittente può rivestire il ruolo di controparte diretta nell'acquisto e nella vendita delle Obbligazioni sul mercato secondario; si evidenzia inoltre che lo stesso può ricoprire il ruolo di intermediario e svolgere servizi di investimento aventi ad oggetto le Obbligazioni, ivi inclusa la negoziazione per conto proprio.

#### **2.5.6 *Rischio di conflitto di interessi con l'Agente per il Calcolo***

La circostanza in cui l'Agente per il Calcolo sia l'Emittente o un soggetto appartenente al Gruppo, potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Nelle Condizioni Definitive sono specificati i conflitti di interesse tra quelli sopra indicati e presenti in relazione alla Singola Offerta. Si segnala altresì che nelle Condizioni Definitive possono essere indicati conflitti di interesse ulteriori rispetto a quelli di cui sopra che non sono identificabili alla data della presente Nota Informativa.

#### **2.5.7 *Rischio connesso all'eventuale Distribuzione sul MOT o su un MTF***

Si segnala che, quando l'Emittente si avvale della distribuzione sul MOT ovvero su un MTF, l'assegnazione delle Obbligazioni avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti sul MOT ovvero sulla piattaforma MTF, fino ad esaurimento degli stessi, ovvero secondo le diverse modalità stabilite dal MOT ovvero dal rilevante MTF. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto potrebbe non costituire perfezionamento del contratto, che resterebbe subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto resterebbe subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti dal MOT ovvero dal rilevante MTF, il provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli.

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi della distribuzione sul MOT ovvero su un MTF, gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il Periodo di Offerta, e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'offerta.

### **3 PERSONE RESPONSABILI, INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, RELAZIONI DI ESPERTI E APPROVAZIONE DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI**

#### **3.1 Persone responsabili**

Banco BPM S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara, n. 2, in qualità di emittente, assume la responsabilità delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa.

##### **3.1.1 Dichiarazione di responsabilità**

Le persone responsabili attestano che per quanto a loro conoscenza le informazioni contenute nella presente Nota Informativa sono conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

##### **3.1.2 Relazioni e pareri di esperti**

Ai fini della redazione della presente Nota Informativa non sono state emesse relazioni o pareri di esperti.

##### **3.1.3 Informazioni provenienti da terzi**

La presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

##### **3.1.4 Dichiarazione dell'Emittente**

L'Emittente dichiara che:

- a) la presente Nota Informativa è stata approvata da Consob in qualità di autorità competente ai sensi del Regolamento Prospetti;
- b) Consob approva tale Nota Informativa solo in quanto rispondente ai requisiti di completezza, comprensibilità e coerenza imposti dal Regolamento Prospetti;
- c) tale approvazione non dovrebbe essere considerata un avallo della qualità delle Obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa;
- d) gli investitori dovrebbero valutare in prima persona l'idoneità dell'investimento nei titoli.

## 4 INFORMAZIONI ESSENZIALI

### 4.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione e/o all'offerta

#### a) Coincidenza dell'Emittente con l'Agente di Calcolo

L'Emittente può operare in qualità di Agente di Calcolo. In tal caso, l'Emittente si trova in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli su cui opera i calcoli sono titoli di propria emissione.

#### b) Coincidenza dell'Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento

L'Emittente potrà operare in qualità di Collocatore e/o in qualità di Responsabile del Collocamento. In tale ipotesi, l'Emittente si troverà in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono titoli di propria emissione.

#### c) Coincidenza dell'Emittente con lo specialista

L'Emittente potrebbe rivestire la funzione di specialista presso un sistema multilaterale di negoziazione e ciò determina una situazione di conflitto di interessi in capo all'Emittente.

#### d) Coincidenza delle società del gruppo dell'Emittente con i Collocatori

Qualora l'Emittente si avvalga di Collocatori appartenenti al medesimo Gruppo dell'Emittente, la comune appartenenza dell'Emittente e dei Collocatori al medesimo Gruppo potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di Gruppo.

#### e) Commissioni percepite dai Collocatori

L'attività dei Collocatori, in quanto soggetti che agiscono istituzionalmente su incarico dell'Emittente e percepiscono commissioni in relazione al servizio di collocamento svolto, implica in generale l'esistenza di un potenziale conflitto di interesse.

Tutte le attività sopra indicate possono dare luogo a situazioni di conflitto d'interesse.

Resta fermo che eventuali ulteriori conflitti di interessi diversi da quelli descritti nella presente Nota Informativa, che dovessero sussistere in prossimità dell'inizio del periodo di offerta delle Obbligazioni, saranno indicati nelle Condizioni Definitive.

### 4.2 Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di offerta di prodotti finanziari per l'investimento della clientela *retail*, *private* e istituzionale. I proventi derivanti dalle emissioni di Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive, saranno destinati dall'Emittente (i) per le finalità previste nel proprio oggetto sociale ovvero (ii) per il finanziamento di Attività Green o di Attività Social.

I "Green Bond", "Social Bond" e "Sustainability Bond" saranno emessi nel rispetto del Green, Social and Sustainability Bond Framework dell'Emittente. In tal caso, un importo equivalente ai proventi netti dell'emissione di tali Obbligazioni sarà destinato a finanziare e/o rifinanziare, in tutto o in parte, Attività Green o Attività Social afferenti alle seguenti Categorie, indicate nel predetto Green, Social and Sustainability Bond Framework della Banca:

- Obbligazioni in formato "Green Bond": benefici ambientali, consentendo una significativa riduzione delle emissioni di gas serra e del consumo energetico ed idrico;
- Obbligazioni in formato "Social Bond": obiettivi occupazionali, favorire l'accesso ai servizi essenziali (ad esempio, istruzione, sanità) e alle infrastrutture (ad esempio, i trasporti) e a sostenere il rafforzamento e il progresso socio-economico;

- Obbligazioni in formato "Sustainability Bond": uno o più degli obiettivi sopra indicati relativi alle Attività Green o Attività Social.

Secondo gli Standard ICMA, i "Green Bond" ed i "Social Bond" si compongono di quattro caratteristiche fondamentali:

- utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione: i "Green Bond" ed i "Social Bond" si caratterizzano per l'utilizzo dei proventi derivanti dall'emissione in progetti c.d. "green" o "social" rientranti nelle relative categorie generali di ammissibilità individuate dall'ICMA negli Standard ICMA. I predetti progetti si pongono l'obiettivo di portare benefici a livello ambientale e sociale;
- processo per la valutazione e la selezione dei progetti: secondo i principi dell'ICMA, l'emissione di Obbligazioni in formato di "Green Bond" o "Social Bond" richiede all'Emittente di comunicare agli investitori: (a) gli obiettivi ambientali o sociali legati all'emissione; (b) i processi tramite i quali l'Emittente determina il modo in cui i progetti sono compatibili con le categorie generali dei progetti "green" e "social" individuate dall'ICMA; e (c) i requisiti di ammissibilità relativi ai progetti, inclusi, ove possibile, i criteri di esclusione o qualsiasi altro processo che venga applicato per identificare e gestire potenziali rischi di possibili impatti ambientali o sociali correlati a tali progetti;
- gestione dei proventi: i principi dell'ICMA richiedono che i proventi netti, od un ammontare pari a tali proventi netti, derivanti dai "Green Bond" e dai "Social Bond" debbano essere accreditati in un sotto-conto o trasferiti in un sotto-portafoglio o, comunque, essere tracciati in un sistema che sia controllato dall'Emittente con modalità appropriate nonché documentati dall'Emittente in un processo interno formale connesso alle operazioni finanziarie e di investimento in progetti "green" o "social" da parte dell'Emittente stesso;
- attività di reporting: gli emittenti sono tenuti ad elaborare, mantenere e tenere aggiornate le informazioni riguardanti l'uso dei proventi, le quali devono essere aggiornate annualmente fino alla completa assegnazione ed in maniera tempestiva nel caso in cui vi siano sviluppi concreti.

L'Emittente ha messo a disposizione sul proprio sito internet il *Green, Social and Sustainability Bonds Framework*, che non è né sarà ritenuto incluso mediante riferimento nella presente Nota Informativa.

Le Condizioni Definitive specificheranno l'impiego dei proventi della singola emissione, nell'ipotesi di emissione in formato "Green Bond" o "Social Bond" o "Sustainability Bond". In particolare, nelle Condizioni Definitive saranno dettagliati, in ordine di priorità, i principali progetti "Green" o "Social" o "Sustainability" cui saranno destinati i proventi raccolti con l'emissione di "Green Bond" o "Social Bond" o "Sustainability", con il relativo importo assegnato e le connesse spese previste per la realizzazione di tali progetti, nonché l'ammontare e le fonti degli eventuali ulteriori finanziamenti che potrebbero essere necessari per finanziare tutti gli impieghi previsti, qualora l'Emittente sia a conoscenza che i proventi previsti non saranno sufficienti.

In linea con gli Standard ICMA con riferimento a ciascuna emissione di Obbligazioni in formato "Green" o "Social" o "Sustainability", l'Emittente pubblicherà (i) con cadenza annuale e fino a completa allocazione dei proventi netti, un report attestante lo stock dei finanziamenti effettivamente erogati per ciascun progetto "Green" o "Social" con i connessi impieghi concretamente effettuati (allocation report) e (ii) con cadenza annuale e fino alla scadenza delle Obbligazioni, un report sulla performance di sostenibilità degli investimenti effettuati con l'utilizzo dei proventi (impact report). I documenti saranno resi disponibili al pubblico sul sito internet della Banca: <https://gruppo.bancobpm.it/sostenibilita/green-social-sustainability-bonds-framework/>.

L'Emittente non stima spese direttamente imputabili all'emissione delle Obbligazioni, ne consegue che l'importo dei proventi destinati a finanziare e/o rifinanziare Attività Green o Attività Social corrisponderà all'Ammontare Totale delle Obbligazioni.

L'Emittente ha nominato ISS Corporate Solutions come revisore esterno per fornire la Second Party Opinion. La Second Party Opinion del 6 novembre 2023 conferma l'allineamento del "*Green, Social and Sustainability Bonds Framework*" dell'Emittente con i *Green Bond Principles*, *Social Bond Principles* e *Sustainability Bonds Guidelines* dell'*International Capital Markets Association*. La Second Party Opinion è disponibile sul sito web dell'Emittente (<https://gruppo.bancobpm.it/en/sustainability/green-social-sustainability-bonds-framework/>).

Per maggiori informazioni sulle Obbligazioni in formato di "*Green Bond*", "*Social Bond*" o "*Sustainability Bond*", si veda il "*Green, Social & Sustainability Bonds Framework 2023*", pubblicato dall'Emittente in data 7 novembre 2023, e consultabile al seguente link: <https://gruppo.bancobpm.it/sostenibilita/green-social-sustainability-bonds-framework/#documenti>.

## 5 INFORMAZIONI RIGUARDANTI TITOLI DA OFFRIRE AL PUBBLICO

I Prestiti e le relative Obbligazioni che l'Emittente offrirà e/o quoterà, di volta in volta, nell'ambito dei Programmi, saranno disciplinati dalla presente Nota Informativa che, in occasione di ciascun singolo Prestito, sarà integrata dalle Condizioni Definitive del medesimo Prestito Obbligazionario.

### 5.1 Descrizione della tipologia e della classe dei titoli

La presente Nota Informativa è relativa all'offerta e/o alla quotazione da parte di Banco BPM delle Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, delle Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, delle Obbligazioni a Tasso Variabile, con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) e delle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up/Step Down* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente.

Le Obbligazioni prevedono a scadenza il rimborso almeno del 100% del Valore Nominale Unitario, al lordo di ogni tassa ed imposta, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente ovvero, se prevista dalle Condizioni Definitive, la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL nel rispetto della normativa vigente, e fatto salvo quanto indicato al successivo Capitolo 5, Paragrafo 5.6 della presente Nota Informativa in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione prevista dalla BRRD.

Le Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente non prevedono il pagamento di cedole periodiche: l'interesse implicito maturato sulle Obbligazioni Zero Coupon è rappresentato dalla differenza tra il prezzo di rimborso a scadenza e il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse fisso nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è uguale e costante per l'intera durata delle Obbligazioni a Tasso Fisso. Gli interessi fissi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi fissi indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, applicando eventualmente un Fattore di Partecipazione pari, superiore ovvero inferiore al 100% e aumentato o ridotto di un margine (*spread*), che resterà costante per tutta la durata del prestito o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up/Step Down* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse fisso crescente o decrescente nel tempo nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è crescente o decrescente per l'intera durata delle Obbligazioni. Gli interessi fissi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive.

Le Condizioni Definitive di ciascuna Offerta e/o quotazione di Obbligazioni riporteranno altresì la/e data/e di rimborso anticipato, le modalità di rimborso anticipato, ovvero le modalità di comunicazione

della/e stessa/e, ivi inclusa la possibilità di comunicazione mediante avviso sul sito internet dell'Emittente.

Il rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, come di seguito definito, potrà avvenire, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima tranche ovvero del collocamento o, comunque, nel rispetto della normativa vigente, ove previsto nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni disciplinate dalla presente Nota Informativa potranno essere emesse in formato "Green Bond", "Social Bond" o "Sustainability Bond" ai sensi del *Green, Social and Sustainability Bonds Framework* dell'Emittente.

Il Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni oggetto di offerta non potrà essere inferiore ad Euro 1.000. Le Obbligazioni rappresentative del medesimo Prestito saranno tutte di pari Valore Nominale Unitario.

*Codici internazionali di identificazione delle Obbligazioni (ISIN)*

Il Codice ISIN delle Obbligazioni è indicato nelle Condizioni Definitive relative a ciascuna emissione.

## **5.2 Legislazione applicabile e foro competente**

Le Obbligazioni ed i diritti e gli obblighi da esse derivanti sono regolati dalla legge italiana.

Per ogni controversia relativa alle Obbligazioni, il foro competente in via esclusiva è il foro di Milano, ovvero, qualora l'Obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 33 del D. Lgs. del 6 settembre 2005, n. 206, così come successivamente modificato e integrato (*Codice del consumo*), in quanto applicabile, il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

Per ogni controversia relativa alle Obbligazioni, il foro competente in via esclusiva è il foro di Milano, ovvero, qualora l'obbligazionista sia un consumatore ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 33 del Codice del Consumo, in quanto applicabile, il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

Si segnala, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. del 4 marzo 2010, n. 28, per la risoluzione delle controversie in materia di contratti bancari e finanziari è necessario, prima di esercitare un'azione in giudizio, esperire il procedimento di mediazione ai sensi del predetto D. Lgs. n. 28/2010 o, in alternativa, un tentativo di conciliazione obbligatoria rivolgendosi agli organismi di intermediazione iscritti in apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. In particolare, per la risoluzione di controversie relative all'osservanza degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza nell'esercizio di un'attività o di un servizio di investimento da parte dell'intermediario (che può anche non coincidere con l'Emittente), l'investitore - purché non rientri tra le controparti qualificate o tra i clienti professionali ai sensi del Testo Unico della Finanza - può ricorrere all'ACF previsto dal D. Lgs. del 6 agosto 2015, n. 130, ed istituito presso la Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'investitore può fare ricorso all'ACF, senza peraltro obbligo di assistenza legale, dopo aver presentato reclamo all'intermediario. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'ACF le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a Euro 500.000. Sono inoltre esclusi dalla cognizione dell'ACF i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi di cui sopra e quelli che non hanno natura patrimoniale. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi

di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Qualora l'investitore non sia soddisfatto della decisione dell'ACF, può comunque rivolgersi all'autorità giudiziaria.

Per ulteriori dettagli sulla procedura presso l'ACF, al quale l'Emittente ha aderito, l'investitore può consultare il sito web dell'ACF ([www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it)).

### **5.3 Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni sono strumenti finanziari al portatore interamente ed esclusivamente ammessi in gestione accentrata presso Euronext Securities Milan (nuovo nome commerciale di Monte Titoli S.p.A., "**Monte Titoli**"), con sede in Piazza degli Affari, n. 6, 20123, Milano, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 83-*bis* e ss. del TUF, dal Decreto Legislativo n. 213, del 24 giugno 1998, e del provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 13 agosto 2018 e successive modificazioni e integrazioni.

I diritti derivanti dalle Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, non subordinate e non garantite dall'Emittente.

Fino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli, il trasferimento delle stesse e l'esercizio dei relativi diritti potranno avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al Sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli, sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, ne sarà considerato l'obbligazionista e, di conseguenza, è soggetto autorizzato ad esercitare i diritti ad esse collegate.

Salvo quanto previsto all'articolo 83-*sexies* del TUF (*Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del diritto di voto*), la legittimazione all'esercizio dei diritti relativi alle Obbligazioni è attestata dall'esibizione di certificazioni o da comunicazioni all'emittente, rilasciate o effettuate dagli intermediari, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto e recanti l'indicazione del diritto sociale esercitabile.

Gli obbligazionisti non potranno chiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83-*quinquies* del TUF.

Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura, che per legge sia applicabile o dovesse essere applicabile alle Obbligazioni o ai quali dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni e/o i relativi proventi.

### **5.4 Valuta di emissione**

Le Obbligazioni sono denominate in Euro e i relativi importi saranno sempre corrisposti in Euro.

### **5.5 Rango delle Obbligazioni nella struttura di capitale dell'Emittente in caso di insolvenza**

Le Obbligazioni rappresentano una forma di indebitamento non garantita dell'Emittente, vale a dire il rimborso delle Obbligazioni e il pagamento delle cedole, non sono assistiti da garanzie specifiche né saranno previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie finalizzate al buon esito dei Prestiti.

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Nell'ipotesi di applicazione dello strumento del "*bail-in*" il credito degli obbligazionisti verso l'Emittente sarà oggetto di riduzione nonché di conversione in capitale secondo l'ordine di priorità sinteticamente

rappresentato all'interno della tabella che segue procedendo dall'alto verso il basso. Peraltro, il seguente ordine dovrà essere rispettato anche nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa."

<b>FONDI PROPRI</b>	<b>Capitale primario di Classe 1</b> ( <i>Common Equity Tier I</i> ) (ivi incluse le azioni)
	<b>Capitale aggiuntivo di Classe 1</b> ( <i>Additional Tier I</i> )
	<b>Capitale di Classe 2</b> (ivi incluse le obbligazioni subordinate)
<b>Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2</b>	
<b>Debiti chirografari di secondo livello ex art. 12-bis del TUB (obbligazioni senior non-preferred)</b>	
<b>RESTANTI PASSIVITÀ ivi inclusi le Obbligazioni non subordinate (senior) non assistite da garanzie e i covered warrant non assistiti da garanzie.</b> <i>Rientrano in questa categoria le obbligazioni oggetto della presente Nota Informativa</i>	
<b>DEPOSITI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO PER DEPOSITANTE</b>	

Inoltre, con riferimento alle regole previste in caso di liquidazione coatta amministrativa di un ente creditizio, si segnala che, ai sensi dell'articolo 91 del Testo unico bancario in deroga all'art. 111 della legge fallimentare, nella liquidazione dell'attivo dell'ente medesimo, risulta previsto che siano soddisfatti, qualora emerga un residuo attivo dalla liquidazione, in via prioritaria i detentori di crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione) successivamente i creditori privilegiati ed a seguire prima i detentori di depositi presso la Banca e poi gli obbligazionisti *senior*.

## **5.6 Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi alle obbligazioni e procedura per il loro esercizio**

### **5.6.1 Previsioni generali**

Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa italiana vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria e quindi segnatamente il diritto al pagamento alle scadenze contrattualmente convenute:

- del capitale nonché degli interessi (impliciti) maturati - per le Obbligazioni Zero Coupon;
- del capitale nonché delle Cedole Fisse - per le Obbligazioni a Tasso Fisso;
- del capitale nonché delle Cedole Variabili, nel caso in cui assumano un valore positivo - per le Obbligazioni a Tasso Variabile del capitale nonché delle Cedole Variabili, nel caso in cui assumano un valore positivo e del Tasso Minimo per le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*);

- del capitale nonché al pagamento delle Cedole Fisse crescenti o decrescenti.

L'Emittente deve procedere ad effettuare, alle scadenze contrattualmente convenute, i pagamenti delle somme indicate nel paragrafo precedente, fatta salva la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente ovvero se prevista dalle Condizioni Definitive, la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, nel rispetto della normativa vigente, e fatto inoltre salvo quanto previsto dalla BRRD, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD, come di volta in volta modificati e integrati, e come di seguito rappresentato.

La titolarità delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione dei termini e condizioni (i "**Termini e Condizioni**"), come di volta in volta integrati e completati dalle Condizioni Definitive e attribuisce i diritti e i benefici incorporati nelle Obbligazioni medesime.

Le Obbligazioni non rientrano tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

L'investitore non potrà esigere il pagamento anticipato delle rate non ancora maturate e del capitale non ancora scaduto salvo il caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente. Gli obbligazionisti, pertanto, non potranno avvalersi dei diritti previsti ai sensi dell'articolo 1186 del Codice Civile né, ove applicabile, ai sensi dell'articolo 1819 del Codice Civile.

L'ordinamento giuridico italiano prevede che la liquidazione delle banche in stato di insolvenza si svolga secondo la procedura di liquidazione coatta amministrativa. Si segnala in proposito che l'articolo 91 comma 1 bis del Testo Unico Bancario prevede che nella liquidazione dell'attivo dell'ente creditizio siano soddisfatti, in via prioritaria, i creditori privilegiati, secondariamente i detentori di depositi presso la Banca e successivamente gli obbligazionisti senior e i portatori delle Obbligazioni.

Pertanto, in caso di sottoposizione della Banca alla predetta procedura di liquidazione, a far data dalla dichiarazione di insolvenza della Banca, l'investitore perderà il diritto a percepire gli eventuali interessi non corrisposti e il rimborso del capitale investito; inoltre, in esito alla procedura di liquidazione, l'investitore potrebbe subire la perdita parziale ovvero totale del capitale investito.

Per tutta la durata delle Obbligazioni ed in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali dell'Emittente, non sarà consentita la compensazione totale o parziale tra il debito dell'Emittente derivante dalle Obbligazioni e qualsiasi credito vantato dall'Emittente nei confronti dei titolari delle Obbligazioni, né le Obbligazioni potranno essere soggette ad accordi o diritti di *netting*.

Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni. Non vi sono, inoltre, clausole di convertibilità in altri titoli. È tuttavia fatto salvo quanto previsto dalla BRRD, come recepita nell'ordinamento italiano dai Decreti BRRD, come di seguito rappresentato.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto precisato nel presente paragrafo.

Il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso del capitale e degli interessi (anche ad esito di rimborso anticipato) delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti a Monte Titoli

#### **5.6.2 Previsione contrattuale dei poteri di svalutazione e conversione in caso di applicazione dello strumento del bail-in**

I Decreti BRRD recepiscono la BRRD individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità di Risoluzione possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che possono essere utilizzati dalle Autorità di Risoluzione è previsto il summenzionato strumento del "bail-in" ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) del Decreto Legislativo n. 180, del 16 novembre 2015). Pertanto, con l'applicazione del "bail-in", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità di Risoluzione hanno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art 60, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo n. 180, del 16 novembre 2015).

La Legge n. 205, del 27 dicembre 2017, ha introdotto nel TUB l'art. 12-bis istitutivo degli strumenti chirografari di secondo livello (c.d. *senior non preferred*). Tale tipologia di obbligazioni non è comunque ricompresa tra quelle emettibili ai sensi della presente Nota Informativa. Il D. Lgs. del 8 novembre 2021, n. 193 ha inoltre introdotto nel Testo Unico Bancario l'art. 12-ter che prevede che (a) il valore nominale unitario delle obbligazioni subordinate e degli altri titoli di debito subordinato emessi da una banca sia pari ad almeno Euro 200.000; (b) il valore nominale unitario degli strumenti di debito chirografario di secondo livello di cui all'articolo 12-bis emessi da una banca sia pari ad almeno Euro 150.000.

Nell'applicazione dello strumento del "bail in", le Autorità di Risoluzione devono tenere conto della seguente gerarchia:

- (i) innanzitutto, dovranno essere ridotti gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- (ii) se quanto sopra previsto non fosse sufficiente, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1*);
- (iii) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di classe 2 (c.d. *Tier 2*);
- (iv) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e dagli strumenti di classe 2, conformemente alla gerarchia dei crediti nella procedura ordinaria di insolvenza;
- (v) se quanto sopra previsto non risultasse sufficiente dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale degli strumenti di debito chirografario di secondo livello introdotti dall'art. 12-bis del TUB;

- (vi) infine, ove le misure sopra descritte non fossero sufficienti, dovrà essere ridotto o convertito in capitale primario di classe 1 il valore nominale o l'importo delle restanti passività, ivi incluse le Obbligazioni non subordinate (*senior*), i certificati, i *covered warrant* e i depositi per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000.

Nell'ambito delle "restanti passività", il "*bail-in*" riguarda prima le obbligazioni non subordinate (*senior*), i certificati e *covered warrants*, poi i depositi interbancari e quelli delle grandi imprese (per la parte eccedente la quota garantita di tali depositi pari ad Euro 100.000) e da ultimo i depositi (per la parte eccedente l'importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie dell'Emittente.

Non rientrano, invece, nelle "restanti passività" e restano pertanto escluse dall'ambito di applicazione del "*bail-in*" alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 (c.d. "depositi protetti") e le "passività garantite" definite dall'art. 1 del citato Decreto Legislativo n. 180, del 16 novembre 2015, comprendenti, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Legislativo n. 180, del 16 novembre 2015, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7 *quinquies*, della L. n. 130, del 30 aprile 1999, e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.

Inoltre, lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" può essere applicato sia individualmente sia in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:

- (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
- (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
- (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell'attività.

Tali ultimi strumenti di risoluzione possono comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra l'Emittente e il portatore delle Obbligazioni (con sostituzione dell'originario debitore, ossia l'Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per i portatori delle Obbligazioni.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del "*bail-in*", l'Autorità di Risoluzione potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall'applicazione del "*bail-in*" (art. 49, comma 2, del Decreto Legislativo n. 180, del 16 novembre 2015), in particolare allorché:

- (a) non è possibile sottoporre a "*bail-in*" tale passività entro un tempo ragionevole;
- (b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
- (c) l'applicazione dello strumento del "*bail-in*" a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal "*bail-in*".

Pertanto, nel caso in cui sia disposta l'esclusione dal "*bail-in*" di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a "*bail-in*" mediante la loro riduzione o conversione in capitale. In tale scenario, la salvaguardia prevista dall'articolo 75 della BRRD (rubricato "*salvaguardia per azionisti e creditori*") non potrebbe assicurare alcuna

protezione dato che tale norma è volta esclusivamente a fornire una compensazione per le perdite subite dai creditori limitatamente alla parte che eccede le perdite che avrebbero subito nel contesto di una liquidazione attivata con procedura ordinaria di insolvenza.

5.7 Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e alla condizione che vi sia un contributo per l'assorbimento delle perdite e la ricapitalizzazione per un importo non inferiore all'8% delle passività totali, inclusi i fondi propri, dell'ente calcolate al momento dell'azione di risoluzione e ciò sia subordinato all'approvazione finale ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato a livello europeo. **Tasso di interesse nominale e disposizioni relative agli interessi da pagare**

#### 5.7.1. *Interessi Obbligazioni Zero Coupon*

Le Obbligazioni *Zero Coupon*, in quanto obbligazioni senza cedole, non prevedono la corresponsione periodica di interessi espliciti (cedole).

L'interesse implicito maturato sulle Obbligazioni *Zero Coupon* sarà rappresentato dalla differenza fra il prezzo di rimborso a scadenza ed il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni, entrambi come indicato nelle relative Condizioni Definitive e costituisce la base di calcolo per determinare il rendimento effettivo lordo a scadenza.

La Data di Godimento è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla Data di Scadenza e, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente dalla Data di Rimborso Anticipato e/o dalla Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL ove prevista la facoltà di rimborso anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, sicché gli interessi che sarebbero maturati successivamente alla Data di Rimborso Anticipato non saranno corrisposti.

#### 5.7.2. *Obbligazioni a Tasso Fisso*

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi fissi dalla Data di Pagamento Interessi Fissi. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (od, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi Fissi. Il tasso d'interesse è fisso per l'intera durata delle Obbligazioni.

L'importo di ciascuna Cedola Fissa sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole Fisse non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

La Data di Godimento quale le Obbligazioni a Tasso Fisso sono fruttifere di interessi è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Fisso cessano di essere fruttifere dalla Data di Scadenza e, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive dalla Data di Rimborso Anticipato e/o dalla Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (sicché le cedole che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposte).

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse fisso crescente o decrescente nel tempo al tasso lordo indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive.

Il pagamento delle Cedole Fisse avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

### **5.7.3. Obbligazioni a Tasso Variabile**

Le Obbligazioni a Tasso Variabile saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*) che sarà costante per tutta la durata del prestito o potrà variare, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, alle Date di Pagamento Interessi indicate nelle Condizioni Definitive.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi. L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione a Tasso Variabile di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni taxa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Variabile indicato per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo di alcune Cedole Variabili non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

Si segnala che, anche in assenza di un Tasso Minimo, in nessun caso l'importo di ciascuna Cedola Variabile potrà assumere valore negativo.

La Data di Godimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Variabile cessano di essere fruttifere dalla Data di Scadenza indicata nelle relative Condizioni Definitive e, qualora fosse prevista nelle Condizioni Definitive alla Data di Rimborso Anticipato e/o Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (sicché le cedole che dovessero maturare dopo la data di rimborso anticipato non saranno corrisposte).

Il pagamento delle Cedole Variabili avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

### **5.7.4. Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)**

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*) che sarà costante per tutta la durata del prestito o potrà variare, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Per tali obbligazioni è prevista la fissazione di un Tasso Minimo e/o un Tasso Massimo, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, per effetto dei quali il tasso annuo applicato per la determinazione delle Cedole Variabili non potrà essere inferiore al Tasso Minimo e/o superiore al Tasso Massimo. Nello specifico, in presenza di Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), l'investitore acquista implicitamente opzioni di tipo *put* e di tipo *call* sui tassi di interesse o combinazioni di esse il cui valore dipende da specifici parametri di mercato dei tassi di interesse. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito, potrà essere previsto un Tasso Minimo (*floor*) e/o un Tasso Massimo (*cap*) che resteranno costanti o

potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, alle Date di Pagamento Interessi indicate nelle Condizioni Definitive.

Pertanto, in presenza di Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), il valore dell'investimento è influenzato, inoltre, dal valore del parametro di indicizzazione qualora quest'ultimo sia inferiore al Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) prestabilito.

Si segnala che, anche in assenza di un Tasso Minimo, in nessun caso l'importo di ciascuna Cedola Variabile potrà assumere valore negativo.

Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi. L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) di Valore Nominale Unitario sarà pari, al lordo di ogni tassa od imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso al centesimo di Euro superiore) fra (A) il Valore Nominale Unitario e (B) il Tasso di Interesse Variabile, che non potrà essere inferiore al tasso minimo e/o superiore al tasso massimo previsto nelle Condizioni Definitive, indicato per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo di alcune Cedole Variabili non sia già determinato nelle Condizioni Definitive. L'importo sarà calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Valore Nominale Unitario} \times \text{Max} \{ \text{Tasso Minimo}; \text{Min} [ \text{Fattore di Partecipazione} \times (\text{Parametro di Indicizzazione} + \text{Margine}); \text{Tasso Massimo} ] \}$$

La Data di Godimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) è indicata nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni a Tasso Variabile cessano di essere fruttifere alla Data di Rimborso indicata nelle relative Condizioni Definitive.

#### **5.7.5. Termini di prescrizione degli interessi e del capitale**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui sono divenuti esigibili.

#### **5.7.6. Descrizione del Parametro di Indicizzazione**

Il Parametro di Indicizzazione nel caso di obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) sta ad indicare il tasso d'interesse di breve, medio o lungo termine cui sono indicizzate le Obbligazioni a Tasso Variabile. Tale tasso sarà rappresentato da uno dei seguenti parametri:

- rendimento BOT (con scadenza trimestrale, semestrale e annuale): il rendimento semplice lordo del BOT relativo all'asta effettuata il mese solare, di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, antecedente l'inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola (il "**Rendimento dei BOT**"). Il Rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari; nonché sul sito [www.dt.tesoro.it](http://www.dt.tesoro.it) oppure [www.bancaditalia.it](http://www.bancaditalia.it). Il Rendimento del BOT eventualmente scelto come parametro di indicizzazione potrà essere il rendimento d'asta del BOT a tre, sei o dodici mesi, così come indicato nelle Condizioni Definitive;
- EURIBOR su base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi;
- media mensile dell'EURIBOR mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale;

- rendistato;
- tasso BCE (tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale): è il tasso di interesse corrisposto dalle banche quando assumono prestiti dalla BCE *overnight* (“*overnight*” significa che lo scambio di fondi è effettuato nella giornata di negoziazione con rientro nella giornata lavorativa successiva). Il tasso sulle operazioni di rifinanziamento marginale è uno dei tre tassi di riferimento che la BCE fissa ogni sei settimane nel quadro della sua azione tesa a mantenere stabili i prezzi nell’area dell’euro.

Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alle Date di Rilevazione indicate nelle Condizioni Definitive e secondo le modalità ivi indicate. Il Parametro di Indicizzazione è rilevabile sulle pagine Reuters e/o Bloomberg e/o quotidiani a diffusione nazionale.

Le Obbligazioni, per la parte relativa al calcolo degli interessi a tasso variabile, sono legate all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, con un eventuale Fattore di Partecipazione allo stesso pari, superiore o inferiore al 100% ed eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*), che resterà costante o potrà variare secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito, potrà essere previsto un Tasso Massimo (*cap*) e/o un Tasso Minimo (*floor*) per la Cedola Variabile, che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora il Parametro di Indicizzazione sia costituito da uno o più indici di riferimento come definiti dal Regolamento Benchmark (*Regolamento (UE) 2016/1011 e successive modifiche*), le Condizioni Definitive forniranno le informazioni di cui all’Articolo 29.2 del Regolamento Benchmark. In particolare, le Condizioni Definitive indicheranno se l’amministratore del Parametro di Indicizzazione è o non è incluso nel registro di cui all’Articolo 36 del Regolamento Benchmark.

#### **5.7.7. Metodo utilizzato per mettere in relazione il Parametro di indicizzazione ed il tasso**

Le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) e saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato all’andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, eventualmente aumentato o ridotto di un margine (*spread*) ed il relativo risultato moltiplicato per un fattore di partecipazione che potrà essere fissato in misura pari, inferiore o maggiore del 100%; il margine (*spread*) potrà essere costante per tutta la durata del Prestito o potrà variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Per le Obbligazioni Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*) è prevista la fissazione di un tasso minimo e/o un tasso massimo che resteranno costanti o potranno variare di anno in anno secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

In particolar modo, l’importo di ciascuna Cedola Variabile sarà determinato secondo la formula che segue:

$$\text{Valore Nominale Unitario} \times \text{Max} \{ \text{Tasso Minimo}; \text{Min} [ \text{Fattore di Partecipazione} \times (\text{Parametro di Indicizzazione} + \text{Margine}); \text{Tasso Massimo} ] \}$$

al lordo di ogni tassa o imposta e sulla base della Convenzione di Calcolo Interessi Variabili

#### **5.7.8. Indicazione della fonte informativa sul Parametro di Indicizzazione**

Il Parametro di Indicizzazione è rilevabile sulle pagine dei principali circuiti telematici finanziari quali Reuters e/o Bloomberg e/o quotidiani a diffusione nazionale (i.e. Il Sole 24 Ore, Milano Finanza, ecc.) e sarà, inoltre, indicato nelle Condizioni Definitive.

#### **5.7.9. Eventi di turbativa e straordinari**

Qualora, durante la vita delle Obbligazioni a Tasso Variabile e delle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*), si verifichi un Evento di Turbativa, o un Evento Straordinario come specificati nelle Condizioni Definitive, il valore di tale Parametro di Indicizzazione, per le finalità di determinazione delle Cedole Variabili, sarà determinato dall'Agente di Calcolo, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e fermo restando che le Condizioni Definitive riporteranno l'indicazione degli Eventi di Turbativa di volta in volta applicabili, potranno costituire un Evento di Turbativa: (a) il verificarsi o l'esistenza, con riferimento al Parametro di Indicizzazione di (i) qualsiasi limitazione o sospensione imposta sugli scambi dalla borsa di riferimento o dal rispettivo mercato collegato a causa di movimenti nei prezzi eccedenti i limiti permessi da tale borsa o mercato o (ii) qualsiasi evento che turbi o impedisca (come determinato dall'Agente di Calcolo) la capacità dei partecipanti al mercato in generale di effettuare transazioni o ottenere valori di mercato nella borsa di riferimento o (b) l'impossibilità di procedere alla Data di Rilevazione per qualsivoglia motivo alla rilevazione del Parametro di Indicizzazione.

A titolo meramente esemplificativo e fermo restando che le Condizioni Definitive riporteranno l'indicazione degli Eventi Straordinari di volta in volta applicabili, potrà costituire un Evento Straordinario la modifica della struttura o la soppressione del Parametro di Indicizzazione ovvero la cessazione o modifica della relativa fonte informativa.

#### **5.7.10. Agente di calcolo**

L'Agente di Calcolo è il soggetto che opererà ai fini della determinazione della/e Cedola/e Variabile/i e delle attività connesse (ivi incluso al ricorrere degli Eventi di Turbativa e/o degli Eventi Straordinari) e sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. L'Agente di Calcolo potrà coincidere con l'Emittente. Per ciascun Prestito, l'Emittente avrà facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del Prestito, l'Agente di Calcolo inizialmente indicato nelle relative Condizioni Definitive con un diverso Agente di Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli obbligazionisti. Per ciascun Prestito, il relativo Agente di Calcolo, nell'esecuzione delle attività a lui rimesse ai sensi delle Condizioni Definitive, procederà secondo propria ragionevole discrezione ed in buona fede; la determinazione e valutazione dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità od erroneità. Per ciascun Prestito, l'Emittente, laddove l'Agente di Calcolo sia un soggetto diverso dall'Emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall'Agente di Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente di Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del Prestito.

#### **5.7.11. Componente derivativa**

Per quanto attiene la descrizione della componente derivativa si rimanda al Capitolo 6, Paragrafo 6.3 della presente Nota Informativa

### **5.8 Scadenza e piani di ammortamento**

#### **5.8.1 Scadenza, modalità di ammortamento e rinnovi**

Per ciascun Prestito, la Data di Scadenza delle relative Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Qualora la data di rimborso delle Obbligazioni (sia essa la Data di Scadenza che la Data di Rimborso Anticipato ovvero la Data di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL) dovesse cadere in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo (come di volta in volta definito nelle Condizioni Definitive) (i) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo (*Following Business Day Convention*), (ii) la stessa sarà posposta al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo quello previsto per il pagamento degli interessi se tale giorno cade ancora nel mese di riferimento; in caso contrario, il pagamento degli interessi verrà effettuato l'ultimo giorno lavorativo disponibile nel mese di riferimento (*Modified Following Business Day Convention*), oppure (iii) la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive.

La *Following Business Day Convention*, la *Modified Following Business Day Convention* e la diversa convenzione come indicata nelle Condizioni Definitive potranno essere *Adjusted* ovvero *Unadjusted*.

Per maggiori informazioni si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.7 della presente Nota Informativa.

Il rimborso delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

#### **5.8.2 Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)**

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni (se non previamente riacquistate ed annullate dall'Emittente ovvero anticipatamente rimborsate) saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza alla pari (100% del Valore Nominale Unitario) ovvero ad un prezzo di rimborso superiore al 100% del Valore Nominale Unitario (il "**Prezzo di Rimborso**"). L'importo pagabile a scadenza a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, (in termini di percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni) e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese, fermo restando quanto specificato per le Obbligazioni Zero Coupon in caso di rimborso anticipato (salvo quanto indicato di seguito nel caso di rimborso anticipato su iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, come di seguito definito, e nel Capitolo 5, Paragrafo 5.6.2. in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD). Si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.14 per una sintesi del regime fiscale applicabile, alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, all'eventuale differenza positiva fra prezzo di rimborso delle Obbligazioni e loro Prezzo di Emissione (nell'ipotesi che le Obbligazioni siano emesse ad un prezzo inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario ovvero siano comunque rimborsate ad un prezzo superiore al loro Prezzo di Emissione).

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente stesso o agli obbligazionisti così come il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso o delle Obbligazioni a Tasso Variabile ad opzione dell'Emittente (c.d. obbligazioni *callable*), l'Emittente, previo preavviso ai portatori delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni a Tasso Fisso o delle Obbligazioni a Tasso Variabile, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, effettuato entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive, potrà rimborsare le Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni a Tasso Variabile in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle

date indicate come Date di Rimborso Anticipato nelle Condizioni Definitive, mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato, o determinabile nel modo indicato, nelle Condizioni Definitive. Tale importo non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni Zero Coupon, al Prezzo di Emissione maggiorato degli interessi calcolati al tasso di rendimento effettivo alla data di emissione per il periodo intercorrente tra la data di emissione e la Data di Rimborso Anticipato (al lordo di ogni taxa od imposta applicabile), senza deduzione per spese, e per le Obbligazioni a Tasso Fisso o le Obbligazioni a Tasso Variabile al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni taxa od imposta applicabile), senza deduzione per spese.

L'Emittente potrà, a propria discrezione, comunicare che si avvarrà della facoltà di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni, qualora previsto, ad una delle Date di Rimborso Anticipato indicate nelle Condizioni Definitive. Questo implica che potrebbe intercorrere un periodo di tempo tra la comunicazione con la quale l'Emittente rende noto che eserciterà la facoltà di rimborso anticipato e l'esercizio del rimborso anticipato stesso. Durante il predetto periodo di tempo, l'Emittente corrisponderà i pagamenti dovuti (interessi e rateo) in relazione alle Obbligazioni per le quali l'Emittente ha comunicato di avvalersi della facoltà di esercitare il rimborso anticipato.

Nelle Condizioni Definitive saranno indicate le date in cui potrà avvenire il pagamento dell'importo del rimborso anticipato nonché, in corrispondenza di ciascuna delle medesime, l'importo di rimborso anticipato che sarà corrisposto e che potrà essere eventualmente crescente nel tempo come indicato nelle Condizioni Definitive.

### **5.8.3 Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente**

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up/Step Down* con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (se non previamente riacquistate ed annullate dall'Emittente ovvero anticipatamente rimborsate) saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza alla pari (100% del Valore Nominale Unitario) ovvero ad un prezzo di rimborso superiore al 100% del Valore Nominale Unitario (il "**Prezzo di Rimborso**"). L'importo pagabile a scadenza a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive (in termini di percentuale del Valore Nominale Unitario delle Obbligazioni) e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni taxa od imposta applicabile), senza deduzione per spese (salvo quanto indicato di seguito nel caso di rimborso anticipato su iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, come di seguito definito, e nel Capitolo 5, Paragrafo 5.6. in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla BRRD come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti BRRD). Si rinvia al successivo Capitolo 5, Paragrafo 5.14 per una sintesi del regime fiscale applicabile, alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa, all'eventuale differenza positiva fra Prezzo di Rimborso delle Obbligazioni e loro Prezzo di Emissione (nell'ipotesi che le Obbligazioni siano emesse ad un prezzo inferiore al 100% del Valore Nominale Unitario ovvero siano comunque rimborsate ad un prezzo superiore al loro Prezzo di Emissione).

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente stesso o agli obbligazionisti così come il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni a Tasso Fisso *Step Up/Step Down* ad opzione dell'Emittente (c.d. obbligazioni *callable*), l'Emittente, previo preavviso ai portatori delle Obbligazioni contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, effettuato entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive, potrà rimborsare le Obbligazioni in tutto ma non in parte, in

un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle date indicate come Date di Rimborso Anticipato nelle Condizioni Definitive, mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato, o determinabile nel modo indicato, nelle Condizioni Definitive. Tale importo non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni tassa od imposta applicabile), senza deduzione per spese.

L'Emittente potrà, a propria discrezione, comunicare che si avvarrà della facoltà di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni, qualora previsto, ad una delle Date di Rimborso Anticipato indicate nelle Condizioni Definitive. Questo implica che potrebbe intercorrere un periodo di tempo tra la comunicazione con la quale l'Emittente rende noto che eserciterà la facoltà di rimborso anticipato e l'esercizio del rimborso anticipato stesso. Durante il predetto periodo di tempo, l'Emittente corrisponderà i pagamenti dovuti (interessi e rateo) in relazione alle Obbligazioni per le quali l'Emittente ha comunicato di avvalersi della facoltà di esercitare il rimborso anticipato.

Nelle Condizioni Definitive saranno indicate le date in cui potrà avvenire il pagamento dell'importo del rimborso anticipato nonché, in corrispondenza di ciascuna delle medesime, l'importo di rimborso anticipato che sarà corrisposto e che potrà essere eventualmente crescente nel tempo come indicato nelle Condizioni Definitive.

\* \*

Ogni eventuale rimborso o riacquisto delle Obbligazioni ai sensi delle previsioni che precedono è soggetto al rispetto da parte dell'Emittente delle condizioni di rimborso o riacquisto previste dalla rilevante Normativa Applicabile (come di seguito definita) in quel determinato momento (ivi inclusi i requisiti applicabili a tale rimborso o riacquisto a motivo della qualificazione delle Obbligazioni come passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL (come di seguito definito)

#### **5.8.4 Impatti della disciplina MREL sulle Obbligazioni**

##### Restrizioni alle azioni sulle Obbligazioni come passività MREL

La Direttiva BRRD è stata modificata dalla Direttiva BRRD II, che ha ridefinito l'ambito delle passività computabili ai fini del rispetto del requisito minimo dell'importo dei fondi propri e delle passività ammissibili delle entità soggette a risoluzione ("MREL").

Pertanto, le previsioni contenute nella Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria relative alle passività ammissibili computabili ai fini MREL dovranno ritenersi applicabili anche alle Obbligazioni.

In particolare, le Obbligazioni in quanto passività ammissibili saranno soggette, *inter alia*, alle seguenti restrizioni:

- (i) è esclusa qualsiasi facoltà di compensare, del tutto o in parte, i debiti dell'Emittente derivanti da tali Obbligazioni, con qualsiasi credito eventualmente vantato dall'Emittente nei confronti dei Portatori delle Obbligazioni, né le Obbligazioni potranno essere soggetti ad accordi di compensazione tra l'Emittente e i Portatori;
- (ii) i diritti dei Portatori e i crediti derivanti da tali Obbligazioni non possono essere oggetto di una garanzia o qualsiasi altro meccanismo che ne aumenti il rango (*seniority*), da parte dell'Emittente o da altri soggetti legati all'Emittente;

- (iii) ai Portatori delle Obbligazioni non è concesso alcun diritto di accelerare i futuri pagamenti derivanti dalle Obbligazioni, salvo in caso di insolvenza o liquidazione dell'Emittente, ai sensi della normativa pro tempore applicabile all'Emittente, come modificata di volta in volta;
- (iv) il valore del credito in caso di insolvenza o di risoluzione dell'Emittente, ai sensi della normativa *pro tempore* applicabile all'Emittente, come modificata di volta in volta, è fisso o crescente, e non è superiore all'importo inizialmente versato in relazione alle Obbligazioni. Si precisa che in relazione al valore del predetto credito i Portatori potrebbero non ricevere alcun importo in caso di insolvenza o risoluzione dell'Emittente.

#### Estinzione anticipata delle Obbligazioni ad iniziativa dell'Emittente ai sensi della disciplina MREL

La Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria consente all'Emittente di effettuare il rimborso anticipato o il riacquisto delle Obbligazioni disponibili per soddisfare i Requisiti MREL previa approvazione da parte della Autorità Competente.

Nella Nuova Normativa Europea in Materia Bancaria è previsto che l'Autorità di Risoluzione autorizzi un ente a riacquistare integralmente o parzialmente o a rimborsare, anche anticipatamente, strumenti di passività ammissibili nei casi in cui è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- (a) prima o al momento di una delle azioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2 CRR II, l'ente sostituisca gli strumenti di passività ammissibili con strumenti di fondi propri o di passività ammissibili di qualità uguale;
- (b) l'ente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell'Autorità di Risoluzione, che i suoi fondi propri e le sue passività ammissibili, in seguito all'azione di cui all'articolo 77, paragrafo 2 CRR II superino i requisiti di fondi propri e passività ammissibili di un margine che l'autorità di risoluzione, in accordo con l'autorità competente, considera necessario;
- (c) l'ente abbia dimostrato, con piena soddisfazione dell'Autorità di Risoluzione, che la sostituzione parziale o totale delle passività ammissibili con strumenti di fondi propri è necessaria per garantire la conformità ai requisiti di fondi propri per il mantenimento dell'autorizzazione. Quando un ente fornisce sufficienti garanzie quanto alla sua capacità di operare con fondi propri e passività ammissibili superiori all'importo dei requisiti della Nuova Normativa Europea In Materia Bancaria, l'autorità di risoluzione, previa consultazione dell'autorità competente, può concedere preventivamente a tale ente un'autorizzazione generale a rimborsare, anche anticipatamente, ripagare o riacquistare strumenti di passività ammissibili, nel rispetto di criteri in grado di garantire che tali eventuali azioni future saranno conformi alle condizioni di cui alle lettere a) e b).

Tale autorizzazione preventiva generale è concessa solo per un determinato periodo, che non può essere superiore a un anno, e può essere rinnovata. L'autorizzazione preventiva generale è concessa per un importo specifico predeterminato che è stabilito dall'Autorità di Risoluzione.

#### Rimborso anticipato in caso di Evento che Esclude la Qualificazione MREL

Ove previsto nelle rilevanti Condizioni Definitive, e ove l'Emittente determini che un Evento che Esclude la Qualificazione MREL (come di seguito definito) si sia verificato e sia continuo, successivamente alla scadenza del 18° mese dalla data di chiusura dell'ultima tranche ovvero del collocamento o, comunque,

nel rispetto della normativa vigente, l'Emittente avrà la facoltà di rimborsare integralmente le Obbligazioni in quel momento in circolazione.

Si precisa che un "Evento che Esclude la Qualificazione MREL" indica che in ogni momento, tutto o parte del valore nominale complessivo in circolazione di una serie di Obbligazioni (la "Serie di Obbligazioni") sia escluso o sarà escluso, totalmente o parzialmente, dalle passività ammissibili disponibili per soddisfare i Requisiti MREL, come di seguito definiti.

Fermo restando quanto sopra si specifica che, al contrario, non potrà ritenersi verificato un Evento che Esclude la Qualificazione MREL se l'esclusione di tutte o alcune Obbligazioni di una Serie dall'applicazione dei Requisiti MREL è dovuta: (a) al fatto che la durata residua delle Obbligazioni risulti comunque inferiore alla durata prevista dai Requisiti MREL; (b) al fatto che le Obbligazioni superino i limiti stabiliti da talune eccezioni previste dalla normativa applicabile in deroga ai requisiti generali per la qualificazione delle Obbligazioni come passività ammissibili; o (c) al riacquisto delle medesime da parte o per conto dell'Emittente o dovuta al riacquisto delle stesse che sia direttamente o indirettamente finanziato dall'Emittente.

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL in capo all'Emittente così come il prezzo (o le modalità per calcolarlo) a cui tale rimborso anticipato verrà effettuato.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL, l'Emittente, previo preavviso ai portatori delle Obbligazioni contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, effettuato secondo le modalità ed entro i termini indicati nelle Condizioni Definitive o comunque nel rispetto della disciplina vigente, potrà rimborsare le Obbligazioni in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle Date di Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualifica MREL indicate nel relativo avviso mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato, o determinabile nel modo indicato, nel relativo avviso. Tale importo non potrà comunque essere inferiore per le Obbligazioni al 100% del loro Valore Nominale Unitario (al lordo di ogni taxa od imposta applicabile), senza deduzione per spese.

## **5.9 Rendimento**

### **5.9.1 Tasso di rendimento**

Per ciascun Prestito, il Tasso di Rendimento delle Obbligazioni sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

### **5.9.2 Metodo di calcolo del tasso di rendimento**

Il Tasso di Rendimento effettivo alla Data di Emissione rappresenta la remunerazione dell'investimento in termini percentuali che il cliente otterrà nell'ipotesi di detenzione dei Titoli sino a scadenza.

Tale tasso di rendimento è calcolato assumendo che il titolo venga acquistato al Prezzo di Emissione, che sia detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti a un tasso pari al Tasso di Rendimento Interno (TIR) medesimo e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Tale tasso è calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P = \sum_{K=1}^n \frac{S_K}{(1+I)^K}$$

dove:

P = Prezzo di Emissione dei titoli

$\sum$  = s'intende la sommatoria di tutti i valori attuali dei flussi di cassa (intesi come interessi ed interessi più capitale) intercorrenti tra la data di calcolo del rendimento e le scadenze dei singoli flussi.

S1, S2,...SK ..., Sn= flussi da incassare per interessi (scadenze k) ed interessi più capitale (scadenza n). Nel caso di obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap), il Parametro di Indicizzazione relativo alle Cedole Variabili verrà ipotizzato costante fino a scadenza ai fini del calcolo del tasso di rendimento effettivo

k = 1, 2, ....., n = numero degli anni (o frazioni di anno calcolate sulla base dei giorni di calendario)

intercorrenti tra la data di calcolo del rendimento (nel caso specifico la Data di Emissione) e le scadenze delle singole prestazioni SK

I = tasso di rendimento effettivo, è quel tasso che rende equivalente il prezzo di emissione dei titoli al valore attuale dei proventi futuri dei titoli (comprensivo di capitale ed interessi), assumendo che i medesimi siano detenuti fino a scadenza e che i flussi di cassa intermedi siano reinvestiti al medesimo tasso di rendimento effettivo ed in assenza di evento di credito dell'emittente.

Si precisa in tal senso che i flussi di cassa intermedi sono rappresentati dalle cedole (fisse o variabili) corrisposte periodicamente dai titoli. Per le Obbligazioni Zero Coupon, che non producono interessi periodici il tasso di rendimento effettivo è il tasso che eguaglia il valore attuale del Prezzo di Rimborso al Prezzo di Emissione.

## **5.10 Descrizione della rappresentanza dei possessori dei titoli di debito**

Ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Testo Unico Bancario, non si applicano gli articoli 2415, 2416, 2417, 2418 e 2419 del codice civile relativi, rispettivamente, alle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, all'impugnazione delle delibere, alla nomina di un rappresentante comune e dei relativi obblighi e poteri e alla proposizione di azioni individuali da parte degli obbligazionisti. Per le obbligazioni emesse da banche non è prevista alcuna rappresentanza dei titolari dei medesimi.

### **5.10.1 Modifiche ai Termini e Condizioni dei Titoli**

Fermo restando l'obbligo di supplementare la Nota Informativa ai sensi della vigente normativa applicabile, nel corso della vita delle Obbligazioni l'Emittente potrà apportare ai Termini e Condizioni dei Titoli, in buona fede, tenuto conto degli interessi degli obbligazionisti e senza pregiudizio agli stessi, le modifiche necessarie alla luce della disciplina applicabile alle Obbligazioni (tra cui si considerano i regolamenti dei mercati regolamentati o altra sede di negoziazione su cui sono quotate le Obbligazioni, i regolamenti del relativo sistema di gestione accentrata) o intese a correggere un errore materiale, manifesto o acclarato..

Le comunicazioni relative a tali modifiche saranno effettuate secondo le modalità indicate nel Capitolo 5, Paragrafo 5.10.2 che segue.

### **5.10.2 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni della Banca ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla vigente normativa applicabile, mediante avviso da pubblicare sul sito web dell'Emittente <https://gruppo.bancobpm.it/> e negli eventuali altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive.

Per le Obbligazioni quotate, sono fatte salve le regole sulle comunicazioni previste dal rilevante mercato regolamentato.

#### **5.11 Delibere, autorizzazioni ed omologazioni in virtù delle quali i titoli sono emessi**

In data 17 gennaio 2023, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM ha deliberato i Programmi di emissione delle Obbligazioni.

Gli estremi delle delibere prese dall'organo competente dell'Emittente con le quali verrà autorizzata l'emissione di ciascun Prestito e l'offerta delle relative Obbligazioni, saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

#### **5.12 Data di emissione**

Per ciascun Prestito, la Data di Emissione delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

#### **5.13 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari**

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia e fatto salvo quanto di seguito riportato.

Tuttavia, le Obbligazioni che saranno offerte e/o quotate nell'ambito del Programma non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Da ultimo, le Obbligazioni devono rispettare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 come da ultimo modificato e integrato e, dunque, non possono essere vendute a qualsivoglia cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsivoglia persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. In aggiunta, ai sensi dell'art. 1 *sexdecies* del Regolamento (UE) n. 765/2006, medesime restrizioni trovano applicazione a qualsivoglia cittadino bielorusso o qualsivoglia persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia.

#### **5.14 Regime fiscale**

Le informazioni fornite qui di seguito riassumono alcuni aspetti del regime fiscale proprio della sottoscrizione, della detenzione e della cessione di obbligazioni (quali le Obbligazioni), emesse da banche e da società per azioni residenti in Italia con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al D.M. del 4 settembre 1996, ai sensi della legislazione italiana vigente e sulla base delle interpretazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria alla data della presente Nota Informativa, fermo restando che le stesse potrebbero essere soggette a variazioni, eventualmente anche con effetto retroattivo. In generale, si noti che la normativa fiscale cui è soggetto

l'investitore in un determinato Stato e quella dello Stato di registrazione dell'Emittente possono avere un impatto sul reddito generato dai titoli.

Quanto segue non costituisce un'analisi esaustiva di tutti i profili fiscali connessi al Prestito Obbligazionario per tutte le potenziali categorie di investitori, ma fornisce una sintesi del regime fiscale applicabile in capo a persone fisiche residenti in Italia che non svolgono un'attività d'impresa alla quale le Obbligazioni sono connesse; pertanto, è consigliabile che gli investitori consultino in ogni caso i loro consulenti in merito alle implicazioni fiscali del proprio investimento in Obbligazioni.

È a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura, cui per legge dovessero comunque essere soggette le Obbligazioni ed i relativi rendimenti.

- Tassazione dei redditi di capitale: agli interessi ed agli altri proventi delle Obbligazioni, ivi inclusa ogni differenza tra prezzo di rimborso e Prezzo di Emissione è applicabile – nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239, come successivamente modificato e integrato – un'imposta sostitutiva del 26%.

I redditi di capitale sono determinati in base all'articolo 45 comma 1 del TUIR salva la scelta dell'investitore di optare per il regime di cui all'articolo 7 (regime del "Risparmio Gestito") del Decreto n. 461. L'imposta sostitutiva prevista dal Decreto Legislativo del 1° aprile 1996, n. 239 non è applicabile se le Obbligazioni sono detenute in regime di Risparmio Gestito, in quanto in questo caso gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni concorrono alla formazione del risultato della gestione, su cui si applica un'imposta sostitutiva del 26%;

- Tassazione dei redditi diversi: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 26%, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto n. 461.

Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'articolo 68 del TUIR, come successivamente modificato e integrato; le modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva variano in funzione del regime di tassazione delle plusvalenze scelto dal contribuente (*i.e.* regime "della dichiarazione", *ex* art. 5 del Decreto n. 461; regime del "risparmio amministrato", *ex* art. 6 del Decreto n. 461; regime del "risparmio gestito", *ex* art. 7 del Decreto n. 461).

- Al ricorrere determinate condizioni (tra cui il requisito di un periodo minimo di detenzione), le persone fisiche residenti in Italia che non detengono le Obbligazioni nell'ambito di un'attività di impresa sono esenti dalla suddetta imposta sostitutiva del 26% se le Obbligazioni sono incluse in un piano di risparmio a lungo termine ("**PIR**") che soddisfa una serie di requisiti.
- Imposta sulle donazioni e successioni: ai sensi del Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con Legge 24 novembre 2006, n. 286, il trasferimento, per donazione o successione di obbligazioni da parte di persone fisiche residenti in Italia è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:
  - (i) 4%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari il coniuge e i parenti in linea retta, sul valore complessivo dei beni oggetto di donazione o successione che ecceda Euro 1.000.000 per ciascun beneficiario;
  - (ii) 6%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado, sul valore complessivo dei beni oggetto della donazione o successione. Nell'ipotesi in cui la successione

o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l'imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull'importo che ecceda Euro 100.000 per ciascun beneficiario;

- (iii) 8%, qualora la successione o la donazione abbiano come beneficiari qualsiasi altro soggetto diverso da quelli precedentemente indicati.

Se il beneficiario dei trasferimenti è una persona portatrice di handicap ai sensi della Legge n. 104, del 5 febbraio 1992, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di Euro 1.500.000.

- Imposta di registro: a seguito dell'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l'imposta di registro come segue: (i) gli atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l'imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 in termine fisso; (ii) le scritture private non autenticate scontano l'imposta di registro sempre in misura fissa pari a Euro 200, ma solo in "caso d'uso", di enunciazione o a seguito di registrazione volontaria.
- Imposta di bollo sulle attività finanziarie detenute in Italia: ai sensi dell'art. 13 comma 2-ter della Tariffa Parte I del DPR del 26 ottobre 1972, n. 642, sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari è dovuta l'imposta di bollo nella misura del 2 per mille, salvo le ipotesi di esenzione specificamente previste dalla normativa.
- Imposta sulle attività finanziarie detenute all'estero: Ai sensi dell'articolo 19, commi 18 e seguenti del Decreto Legge n. 201, del 2011, le persone fisiche residenti in Italia che detengono attività finanziarie al di fuori del territorio italiano sono soggette ad un'imposta, da liquidarsi nella propria dichiarazione dei redditi, dovuta con aliquota dello 0,20%. L'imposta è stabilita nella misura del 0,40%, a decorrere dall'anno 2024, per i prodotti finanziari detenuti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999.

## **6 TERMINI E CONDIZIONI DELL'OFFERTA PUBBLICA DEI TITOLI**

### **6.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione o acquisto delle obbligazioni**

#### **6.1.1 *Condizioni alle quali l'offerta è subordinata***

L'efficacia dell'Offerta è subordinata all'accoglimento, prima della Data di Emissione, della domanda di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione. Qualora la domanda di ammissione non dovesse essere accolta entro la Data di Emissione, le Obbligazioni non saranno emesse e nessuna somma di denaro sarà dovuta dall'investitore all'Emittente. Banco BPM comunicherà tempestivamente al pubblico il mancato avveramento di tale condizione mediante apposito avviso pubblicato sul sito internet <https://gruppo.bancobpm.it/investor-relations/strumenti-di-debito/emissioni-domestiche/> e contestualmente trasmesso alla Consob.

Le ulteriori condizioni alle quali l'Offerta può essere subordinata saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Al fine di poter partecipare all'Offerta, il sottoscrittore dovrà essere titolare di un conto corrente e di un deposito di custodia titoli presso il Soggetto Collocatore presso il quale intende aderire all'Offerta.

#### **6.1.2 *Ammontare totale dell'offerta/emissione***

Per ciascun Prestito sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive l'Ammontare Nominale Massimo e il Valore Nominale Unitario di ciascuna Obbligazione e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione.

L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta del relativo Prestito, aumentare l'Ammontare Nominale Massimo del Prestito oggetto di Offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di distribuzione sul MOT o su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante sede di negoziazione, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

Ciascun Prestito sarà emesso nei limiti dell'importo complessivamente richiesto e desumibile dalle domande di adesione validamente ricevute entro la chiusura del relativo Periodo di Offerta, ovvero, laddove tale importo risulti superiore all'Ammontare Nominale Massimo del Prestito offerto (anche eventualmente quale incrementato dall'Emittente ai sensi delle disposizioni precedenti), per un importo pari all'Ammontare Nominale Massimo offerto. Per l'indicazione dei criteri di riparto eventualmente applicabili ove l'importo complessivamente richiesto dalle domande di adesione sia superiore all'importo nominale massimo del Prestito offerto, si rinvia al successivo Capitolo 6, Paragrafo 6.2.2.

Per ciascun Prestito l'ammontare nominale unitario effettivamente emesso del Prestito, e quindi il numero delle Obbligazioni effettivamente emesse, sarà comunicato dall'Emittente entro 5 giorni lavorativi dalla chiusura, anche anticipata, del Periodo di Offerta, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di distribuzione sul MOT o su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante sede di negoziazione.

L'Emittente si riserva la facoltà di emettere una o più tranches di Obbligazioni successive alla prima secondo le modalità di volta in volta previste nelle relative Condizioni Definitive.

### **6.1.3 Validità dell'offerta**

#### Periodo di validità della Singola Offerta

Per ciascun Prestito la durata del Periodo di Offerta sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive. Tale durata potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*) rispetto alle adesioni effettuate presso il/i collocatore/i, come specificato nelle Condizioni Definitive.

#### Proroga del Periodo di Offerta

L'Emittente potrà, entro l'ultimo giorno del Periodo di Offerta, prorogare il Periodo di Offerta, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di distribuzione sul MOT o su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante sede di negoziazione, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

#### Chiusura anticipata dell'Offerta

L'Emittente potrà altresì, al ricorrere di un ragionevole motivo, quale a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo mutamenti delle esigenze dell'Emittente o mutamenti delle condizioni di mercato, procedere in qualsiasi momento durante il Periodo di Offerta alla chiusura anticipata dell'offerta delle Obbligazioni, anche laddove l'Ammontare Nominale Massimo delle Obbligazioni non sia già stato interamente collocato o acquistato, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di distribuzione sul MOT o su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante sede di negoziazione, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

L'Emittente procederà, altresì, alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta una volta che le adesioni di sottoscrizione o di acquisto abbiano raggiunto l'Ammontare Nominale Massimo indicato nelle relative Condizioni Definitive, dandone comunicazione al pubblico ed alla Consob, mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di distribuzione sul MOT o su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante sede di negoziazione, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob.

La chiusura anticipata del Periodo di Offerta avrà efficacia a partire dal primo giorno successivo a quello di pubblicazione del suddetto avviso e riguarderà anche le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*).

#### Revoca dell'Offerta

Per ciascun Prestito, qualora tra la data di pubblicazione delle relative Condizioni Definitive e il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta dovessero verificarsi circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, quali, tra l'altro, gravi mutamenti negativi nella situazione politica,

finanziaria, economica, normativa, valutaria o di mercato a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente e/o del Gruppo, o comunque accadimenti di rilievo relativi all'Emittente e/o al Gruppo che siano tali, a giudizio dell'Emittente, da pregiudicare il buon esito della Singola Offerta o da renderne sconsigliabile l'effettuazione, ovvero qualora non si dovesse addivenire fra Emittente l'eventuale Responsabile del Collocamento (ove presente e diverso dall'Emittente) e Collocatore/i, ove presenti, alla stipula del contratto di collocamento relativo alla Singola Offerta di cui al successivo Capitolo 6, Paragrafo 6.4.4, l'Emittente potrà decidere di revocare e non dare inizio alla Singola Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di distribuzione sul MOT ovvero su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante sede di negoziazione, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive, e, contestualmente, trasmesso alla Consob entro la data di inizio della Singola Offerta.

#### Ritiro dell'Offerta

Per ciascuna offerta al pubblico sul mercato primario, ove previsto nelle Condizioni Definitive, l'Emittente si riserva inoltre la facoltà di ritirare, in tutto o in parte, l'offerta delle Obbligazioni entro la Data di Emissione delle relative Obbligazioni, che coincide con la Data di Regolamento, al ricorrere delle circostanze straordinarie, eventi negativi od accadimenti di rilievo indicati sopra nell'ipotesi di revoca della Singola Offerta. Tale decisione verrà comunicata tempestivamente al pubblico e alla Consob mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, ove presente, e/o (in caso di distribuzione sul MOT ovvero su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante sede di negoziazione, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob, entro la Data di Emissione delle relative Obbligazioni.

Ove l'Emittente si sia avvalso della facoltà di ritirare integralmente l'offerta di un Prestito ai sensi delle disposizioni che precedono, tutte le domande di adesione alla Singola Offerta saranno per ciò stesso da ritenersi nulle ed inefficaci, senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione da parte dell'Emittente.

#### **Descrizione delle procedure di sottoscrizione e di adesione all'Offerta mediante distribuzione sul MOT o su un MTF**

##### *Procedura di Sottoscrizione in caso di offerta al pubblico sul mercato primario*

Per ciascun Prestito le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dal/dai Collocatore/i indicato/i nelle relative Condizioni Definitive.

Le relative Condizioni Definitive specificheranno se le Obbligazioni verranno offerte esclusivamente presso le sedi e dipendenze del/i Collocatore/i ovvero sia anche prevista un'offerta fuori sede o comunque mediante tecniche di comunicazione a distanza e, in tale ultima ipotesi, il/i Collocatore/i a Distanza.

Ove sia prevista nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'Offerta fuori sede, il/i Collocatore/i, ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico della Finanza, provvederà/provederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di consulenti finanziari di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico della Finanza.

Nell'ipotesi di collocamento fuori sede, trova applicazione il comma 6, dell'art. 30, del Testo Unico della Finanza, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di consulenti

finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede sarà indicata di volta in volta nelle relative Condizioni Definitive. Durante la decorrenza di suddetto termine l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e nella scheda di adesione all'offerta presente sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento.

Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere effettuate mediante sottoscrizione dell'apposita scheda di adesione debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente o da un suo mandatario speciale e presentata presso un Collocatore. Le schede di adesione saranno disponibili presso tutte le filiali del/dei Collocatore/i.

Per ciascuna Offerta le relative Condizioni Definitive del relativo Prestito specificheranno le modalità del collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza, ove previsto e relativamente al/i Collocatore/i a distanza, le Obbligazioni verranno offerte mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, via Internet o via telefono, in sostituzione al metodo cartaceo, ma con modalità equivalenti al medesimo.

Si precisa, peraltro, che tali modalità di adesione non modificano né alterano in alcun modo il rapporto tra il Collocatore a distanza ed il Responsabile del Collocamento, rispetto ai rapporti tra il Responsabile del Collocamento e gli altri eventuali Collocatori. Il Collocatore a distanza garantirà al Responsabile del Collocamento l'adeguatezza delle proprie procedure informatiche o telefoniche ai fini dell'adesione telematica e/o tramite telefono dei propri clienti. Inoltre, il medesimo Collocatore si impegnerà a effettuare le comunicazioni previste dalle disposizioni applicabili agli intermediari che operano con modalità di comunicazione a distanza. Il Collocatore a distanza renderà disponibile presso il proprio sito internet, per la consultazione e la stampa, il Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, e le Condizioni Definitive unitamente alla Nota di Sintesi del Prestito per il quale opera come Collocatore.

Nel caso di offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'art 67-*duodecies* del Codice del Consumo, l'adesione diverrà ferma ed irrevocabile se non revocata entro il termine di 14 giorni dall'accettazione della stessa da parte del Collocatore. Durante la decorrenza di suddetto termine, l'efficacia dell'adesione è sospesa e l'investitore ha la facoltà di comunicare il proprio recesso senza penali e senza doverne indicare il motivo, con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e nella scheda di adesione all'offerta presente sul sito nell'area riservata all'operazione di collocamento.

Gli interessati potranno eventualmente aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all'attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico della Finanza e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi soggetti autorizzati sottoscrivano l'apposita domanda di adesione in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico della Finanza, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, in ogni caso in conformità alle previsioni del Regolamento concernente la disciplina degli intermediari approvato con Delibera Consob 20307, del 15 febbraio 2018, e successive modifiche e integrazioni.

Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sulla scheda di adesione il solo codice fiscale del cliente e lasciando in bianco il nome e cognome (denominazione o ragione sociale) dello stesso.

Salvo che sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple, ciascun richiedente potrà presentare una sola domanda di adesione alla Singola Offerta. Salvo che sia prevista la possibilità di

presentare domande di adesione multiple, qualora vengano presentate più domande di adesione alla Singola Offerta, verrà presa in considerazione solo la prima domanda di adesione alla Singola Offerta presentata in ordine di tempo. Ove non sia prevista la possibilità di presentare domande di adesione multiple e, nonostante quanto sopra, al termine della Singola Offerta risulti che il medesimo richiedente sia risultato più volte assegnatario in virtù di più domande di adesione presentate, l'Emittente adotterà nei confronti di tale richiedente le misure più idonee, anche in sede giudiziaria, al fine di garantire il rispetto dei principi di correttezza e parità di trattamento.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede o mediante tecniche di comunicazione a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento al Prospetto di Base gli investitori che abbiano già aderito all'offerta, prima della pubblicazione di tale supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del Regolamento Prospetti, revocare la propria accettazione. Il diritto di revoca dell'accettazione è esercitabile entro il termine indicato nel supplemento e comunque non inferiore a due giorni lavorativi dalla pubblicazione del supplemento, secondo le modalità indicate nel supplemento medesimo ovvero altro termine eventualmente previsto dalle norme per tempo vigenti.

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del Regolamento Prospetti, ove le Obbligazioni siano acquistate o sottoscritte tramite un intermediario finanziario, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo e del momento in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso li assisterà nell'esercizio del diritto di revocare l'accettazione.

L'intermediario finanziario contatterà gli investitori entro la fine del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui è pubblicato il supplemento.

Ove i titoli siano acquistati o sottoscritti direttamente dall'Emittente, quest'ultimo informerà gli investitori della possibilità che sia pubblicato un supplemento, del luogo in cui sarà pubblicato e del fatto che in tal caso essi potranno avere il diritto di revocare l'accettazione.

Non saranno ricevibili né considerate valide le domande di adesione pervenute ai Collocatori prima dell'inizio del Periodo di Offerta, e dopo il termine del Periodo di Offerta, quale eventualmente anticipato ad esito dell'eventuale chiusura anticipata disposta dall'Emittente.

Il Responsabile del Collocamento non assume alcuna responsabilità nell'ipotesi di mancato inoltro da parte dei Collocatori, nei tempi e con le modalità previste, dei dati relativi alle adesioni.

Il Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa, e le Condizioni Definitive relative ad ogni Singola Offerta, unitamente alla Nota di Sintesi della specifica emissione, verranno messi a disposizione per la consultazione presso il sito internet dell'Emittente, del Responsabile del Collocamento e dei Collocatori, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento Emittenti. Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, presso la propria sede sociale, la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base, ivi inclusa la presente Nota Informativa.

*Procedura di adesione all'Offerta mediante distribuzione sul MOT ovvero su un MTF*

Nel caso di Offerta mediante distribuzione sul MOT ovvero su un MTF, l'Emittente si avvarrà rispettivamente del MOT o di un MTF per la distribuzione delle Obbligazioni ai sensi del regolamento del

MOT o del rilevante MTF. Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT ovvero il rilevante MTF avvalendosi di intermediari autorizzati (gli “**Intermediari Autorizzati**”) che immettano l’ordine direttamente o – qualora non siano abilitati ad operare sul MOT ovvero sul rilevante MTF – per il tramite degli operatori partecipanti al MOT ovvero al relativo MTF. Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Autorizzati, direttamente o – qualora non siano abilitati ad operare sul MOT ovvero sul rilevante MTF – per il tramite degli operatori partecipanti al MOT ovvero al relativo MTF, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto delle Obbligazioni, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A. ovvero le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante sede di negoziazione nell’apposito avviso che conterrà altresì la tipologia di ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno distribuite fino al raggiungimento dell’ammontare totale indicato nelle Condizioni Definitive; pertanto, (i) la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che quest’ultimo è subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell’ordine e (ii) l’efficacia del contratto è subordinata all’emissione delle Obbligazioni

Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, il MOT ovvero il rilevante MTF stabilirà con avviso e, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante sede di negoziazione, la data di avvio delle negoziazioni delle Obbligazioni.

Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo di Offerta dovranno rivolgersi al proprio Intermediario Autorizzato, che trasmetterà l’ordine di acquisto ricevuto direttamente o – qualora non sia abilitato ad operare sul MOT ovvero sul rilevante MTF – per il tramite di un operatore partecipante al MOT ovvero al relativo MTF, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l’Intermediario Autorizzato medesimo.

All’investitore che non sia cliente dell’Intermediario Autorizzato tramite il quale viene formulata la proposta di acquisto delle Obbligazioni sul MOT ovvero sul rilevante MTF potrebbe essere richiesta l’apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del prezzo massimo di offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale vendita delle Obbligazioni la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l’eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni vendute, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive.

Salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, le proposte di acquisto sono irrevocabili. Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell’inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di offerta salvo l’eventuale chiusura anticipata o proroga disposta dall’Emittente.

Qualora l’Emittente si avvalga per l’Offerta effettuata mediante distribuzione sul MOT ovvero su un MTF di uno o più Intermediari Autorizzati in qualità di Collocatori, le Condizioni Definitive conterranno l’indicazione di tali Collocatori e le modalità di adesione all’Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili; nel caso in cui i Collocatori venissero nominati durante il Periodo di Offerta, il nominativo dei Collocatori verrà reso noto con avviso integrativo pubblicato sul sito internet dell’Emittente, nonché tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante sede di negoziazione, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e contestualmente trasmesso alla CONSOB.

Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico della Finanza, gli Intermediari Autorizzati, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per la Singola Offerta di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta dei Moduli di Adesione tramite internet (collocamento on-line) ovvero fuori sede (offerta fuori sede). L'eventuale utilizzo della modalità on-line ovvero di offerta fuori sede, viene indicata nelle Condizioni Definitive.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del Testo Unico della Finanza l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l'uso di altre tecniche di collocamento sarà indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Le modalità di esercizio del diritto di recesso derivante dalle modalità utilizzate sarà indicata nelle Condizioni Definitive ovvero dai Collocatori ai sensi della vigente normativa applicabile.

Ai sensi dell'articolo 67-*duodecies* del Codice del Consumo, nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista ed un consumatore, l'efficacia dei contratti è sospesa per la durata di 14 (quattordici) giorni di calendario decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte del consumatore. L'eventuale data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza, sarà indicata nelle Condizioni Definitive.

Le modalità dell'esercizio del diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento utilizzate saranno indicate nelle Condizioni Definitive. Ove ulteriori Collocatori siano individuati in una fase successiva rispetto alla predisposizione delle Condizioni Definitive, le relative modalità dell'esercizio del diritto di recesso saranno indicate tramite avviso.

Infine, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Prospetti, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di un avviso e/o supplemento alla presente Nota Informativa, secondo le modalità di cui al Regolamento Prospetti, gli investitori, che abbiano già concordato di acquistare le Obbligazioni prima della pubblicazione dell'avviso e/o del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il termine indicato nel supplemento, mediante una comunicazione scritta all'Emittente ed al Collocatore o secondo le modalità ed i termini indicati nel contesto dell'avviso e/o del supplemento medesimo.

#### **6.1.4 *Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione e delle modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori***

Le richieste di sottoscrizione o di acquisto saranno soddisfatte nei limiti dei quantitativi di titoli disponibili presso ciascuno dei Collocatori ovvero nei limiti dell'Ammontare Nominale Massimo dell'Offerta, a seconda dei casi.

Non sono previste ipotesi di riduzione dell'ammontare nominale offerto dei Prestiti a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede ovvero a distanza, le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni, salvo che nelle relative Condizioni Definitive sia indicata la revocabilità delle domande di adesione. In tale ultimo caso, le modalità di revoca delle domande di adesione già presentate saranno specificate nelle relative Condizioni Definitive.

#### **6.1.5 *Indicazione dell'ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione o dell'acquisto (espresso in***

*numero di strumenti finanziari o di importo aggregato da investire)*

Per ciascun Prestito l'Ammontare Minimo di sottoscrizione o di acquisto sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive. Non è previsto un ammontare massimo di sottoscrizione o di acquisto, fermo restando che l'ammontare nominale massimo sottoscrivibile o acquistabile in sede di adesione non potrà essere superiore all'Ammontare Nominale Massimo.

**6.1.6 *Modalità e termini per il pagamento e la consegna dei titoli***

In caso di offerta al pubblico sul mercato primario, il pagamento integrale del Prezzo di Offerta delle relative Obbligazioni, che coincide con il loro Prezzo di Emissione, dovrà essere effettuato presso il Collocatore che ha ricevuto l'adesione alla Data di Emissione del relativo Prestito Obbligazionario ovvero nel caso di distribuzione sul MOT ovvero su un MTF presso l'Intermediario Incaricato che ha ricevuto l'adesione.

Contestualmente al pagamento del Prezzo di Emissione, le Obbligazioni assegnate nell'ambito della Singola Offerta verranno messe a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dal relativo Collocatore presso Monte Titoli salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive ovvero nel caso di Offerta mediante distribuzione sul MOT ovvero su un MTF, dagli Intermediari Autorizzati attraverso i quali l'ordine è stato immesso sul MOT ovvero sul rilevante MTF.

Le Condizioni Definitive possono prevedere che l'Emittente si riservi la facoltà di indicare, in caso di proroga del Periodo di Offerta, ulteriori Date di Regolamento.

Di tali ulteriori Date di Regolamento e dei relativi ratei, sarà data comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente e/o del Responsabile del Collocamento, e/o (in caso di distribuzione sul MOT ovvero su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante sede di negoziazione, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e, contestualmente, trasmesso alla Consob, entro la Data di Emissione.

Ove la Data di Emissione sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo di Emissione, la corresponsione dell'Importo di Dietimi.

**6.1.7 *Indicazione della data in cui i risultati dell'offerta verranno resi pubblici e descrizione completa delle modalità seguite***

Per ciascuna offerta al pubblico sul mercato primario, l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento, quale individuato nelle relative Condizioni Definitive, comunicherà, entro cinque giorni successivi alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della Singola Offerta mediante apposito avviso da pubblicarsi almeno sul sito internet dell'Emittente e del Responsabile del Collocamento, e/o (in caso di distribuzione sul MOT ovvero su un MTF) tramite Borsa Italiana mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante sede di negoziazione, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

**6.1.8 *Procedura per l'esercizio di un eventuale diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di sottoscrizione e per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati***

In considerazione della natura delle Obbligazioni ivi descritte non sono previsti diritti di prelazione.

## 6.2 Piano di ripartizione e di assegnazione

### 6.2.1 *Investitori potenziali*

Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolo 6, Paragrafo 6.1.1, e precisato nelle Condizioni Definitive, per ciascun Prestito, le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente al pubblico indistinto in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

La presente Nota Informativa (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Prestiti a valere sul Programma di cui alla presente Nota Informativa) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'Offerta delle Obbligazioni non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti ("Altri Paesi"). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che, al momento dell'adesione, pur essendo residenti in Italia, siano ai sensi delle U.S. Securities Laws e di altre normative locali applicabili in materia, "U.S. Person" ovvero soggetti residenti in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora l'Emittente dovesse riscontrare che l'adesione alla Singola Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi, si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

Da ultimo, le Obbligazioni devono rispettare le previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 833/2014 come da ultimo modificato e integrato e, dunque, non possono essere vendute a qualsivoglia cittadino russo o persona fisica residente in Russia o a qualsivoglia persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Russia. In aggiunta, ai sensi dell'art. 1 *sexdecies* del Regolamento (UE) n. 765/2006, medesime restrizioni trovano applicazione a qualsivoglia cittadino bielorusso o qualsivoglia persona fisica residente in Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo stabiliti in Bielorussia.

### 6.2.2 *Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori dell'ammontare assegnato*

Nel caso di offerta al pubblico sul mercato primario, ove le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'Ammontare Nominale Massimo, quale eventualmente incrementato dall'Emittente, il Responsabile del Collocamento provvederà al riparto ed assegnazione dell'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito secondo i criteri di seguito indicati, salvo quanto altrimenti previsto nelle relative Condizioni Definitive.

- (a) Qualora il numero dei richiedenti risulti non superiore al numero di Ammontare Minimi disponibili, per ciascun richiedente sarà assegnato un quantitativo di Obbligazioni del Prestito pari all'Ammontare Minimo. Nel caso in cui dopo tale assegnazione, residuo delle Obbligazioni del Prestito, queste saranno assegnate come segue:
  - (i) il Responsabile del Collocamento, dedotti i Ammontare Minimi già assegnati, procederà all'assegnazione ai singoli richiedenti delle residue Obbligazioni del Prestito in misura proporzionale alle Obbligazioni richieste (e non soddisfatte) da ognuno di essi. Tale assegnazione proporzionale sarà arrotondata per difetto;
  - (ii) ove, successivamente all'assegnazione di cui al precedente punto (i) residuo ancora ulteriori

Obbligazioni del Prestito, queste saranno singolarmente assegnate dal Responsabile del Collocamento, ai richiedenti che abbiano partecipato al riparto proporzionale di cui al precedente punto (i) mediante estrazione a sorte, da effettuarsi, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento.

- (b) Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al numero di Ammontare Minimi disponibili (e quindi non risulti possibile assegnare a ciascun richiedente un Ammontare Minimo, poiché l'ammontare complessivo delle Obbligazioni del Prestito è all'uopo insufficiente), il Responsabile del Collocamento procederà ad assegnare i Ammontare Minimi ai singoli richiedenti mediante estrazione a sorte. L'estrazione a sorte sarà effettuata, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e di parità di trattamento.

Le relative Condizioni Definitive potranno prevedere criteri di riparto diversi da quelli indicati, fermo restando che il riparto sarà effettuato, in ogni caso, con modalità che consentano la verificabilità delle procedure utilizzate e la loro rispondenza a criteri di correttezza e parità di trattamento degli aderenti.

Per ciascun Prestito, ciascun Collocatore provvederà a dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati tempestivamente, se del caso dopo l'avvenuta comunicazione del riparto da parte dell'Emittente, comunque entro la data di emissione delle relative Obbligazioni, a mezzo apposita comunicazione attestante l'avvenuta assegnazione delle Obbligazioni e le condizioni di aggiudicazione delle stesse.

### **6.3 Prezzo di emissione e di offerta**

#### **(i) Prezzo previsto al quale saranno offerte le Obbligazioni**

Il Prezzo di Emissione sarà indicato nelle Condizioni Definitive, quale percentuale del loro Valore Nominale Unitario.

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni potrà essere inferiore, pari o superiore al 100% del Valore Nominale Unitario del titolo, assumendo valori diversi dal 100% del Valore Nominale Unitario.

Nell'ipotesi in cui il collocamento delle Obbligazioni presso gli investitori avvenga in un momento successivo rispetto alla Data di Emissione, il Prezzo di Emissione potrebbe divergere dal Prezzo di Offerta.

Il Prezzo di Offerta sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

In base a quanto indicato nelle Condizioni Definitive in caso di offerta al pubblico sul mercato primario, il Prezzo di Offerta potrà essere pari, inferiore o superiore al Prezzo di Emissione.

Laddove la Data di Emissione delle Obbligazioni sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo di Emissione, la corresponsione del rateo dell'Importo dei Dietimi. L'Importo dei Dietimi sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

#### **(ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e la procedura per comunicarlo**

Il Prezzo di Emissione al quale saranno emesse le Obbligazioni è scomponibile in una componente obbligazionaria pura ed in una componente derivativa, ove prevista, correlata alla facoltà di rimborso anticipato (per le Obbligazioni Zero Coupon, per le Obbligazioni a Tasso Fisso, per le Obbligazioni a Tasso

Variabile e per le Obbligazioni con Step Up / Step Down che prevedano una clausola di rimborso anticipato) o correlata alla presenza di un tasso minimo e/o tasso massimo (per le Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (*floor*) e/o Tasso Massimo (*cap*)).

Il valore della componente obbligazionaria pura è calcolato utilizzando la metodologia del valore attuale dei flussi finanziari futuri relativi alle Obbligazioni, scontati ad un tasso di interesse pari al costo sostenuto dall'Emittente per reperire sul mercato i mezzi finanziari necessari allo svolgimento della sua attività (i.e. tasso swap eventualmente maggiorato/diminuito di uno spread).

Il valore della componente obbligazionaria è determinato sulla base della curva dei rendimenti osservata sul mercato secondario dei titoli emessi della Banca sul mercato istituzionale sul punto corrispondente alla durata dello strumento in fase di emissione.

Il valore della componente derivativa è calcolato secondo quanto di seguito indicato:

#### **Obbligazioni Zero Coupon, a Tasso Fisso ed a Tasso Variabile con rimborso anticipato a favore dell'Emittente**

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo call sull'Obbligazione, con scadenza pari alla vita residua del titolo obbligazionario, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Il Prezzo di Emissione è scomponibile come segue:

*Prezzo di Emissione = valore componente obbligazionaria pura - valore call per rimborso anticipato [- valore call per Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL] + eventuali costi impliciti*

#### **Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo**

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo put europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente acquistata dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Il Prezzo di Emissione è scomponibile come segue:

*Prezzo di Emissione = valore componente obbligazionaria pura + valore put per il Tasso Minimo [- valore call per Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL] + eventuali costi impliciti*

#### **Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Massimo**

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo call europeo sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

Il Prezzo di Emissione è scomponibile come segue:

*Prezzo di Emissione = valore componente obbligazionaria pura - valore call per il Tasso Massimo [- valore call per Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL] + eventuali costi impliciti*

### **Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e Tasso Massimo**

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo call europeo, implicitamente venduta dal sottoscrittore, e da un'opzione di tipo put europeo, implicitamente acquistata dal sottoscrittore, entrambe sul Parametro di Indicizzazione, con scadenza pari a quella delle Obbligazioni. Il valore complessivo della componente derivativa, derivante dalla somma algebrica dei valori delle opzioni sopra indicate è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *riskfree*.

*Il Prezzo di Emissione è scomponibile come segue:*

*Prezzo di Emissione = valore componente obbligazionaria pura - valore call per il Tasso Massimo + valore put per il Tasso Minimo [- valore call per Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL]*

### **Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con rimborso anticipato a favore dell'Emittente**

La componente derivativa delle Obbligazioni è costituita da un'opzione di tipo call sull'Obbligazione, pari alla vita residua del titolo obbligazionario, implicitamente venduta dall'investitore. Il valore di tale opzione è determinato sulla base delle condizioni di mercato ed è calcolato sulla base della formula di Black&Scholes, utilizzando una volatilità media su base annua ed un tasso *risk free*.

*Il Prezzo di Emissione è scomponibile come segue:*

*Prezzo di Emissione = valore componente obbligazionaria pura - valore call per rimborso anticipato [- valore call per Rimborso Anticipato ad iniziativa dell'Emittente al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL] + eventuali costi impliciti*

#### **(iii) Ammontare delle spese e delle imposte poste a carico del sottoscrittore o dell'acquirente**

Si rappresenta che il Prezzo di Emissione (o di offerta a seconda dei casi) delle Obbligazioni potrà includere costi/commissioni tra cui di collocamento e/o di strutturazione e/o di direzione e coordinamento a beneficio dei Collocatori, ove presenti e/o degli strutturatori e/o del Responsabile del Collocamento (ove presente e diverso dall'Emittente); il cui ammontare sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

In relazione alla Singola Offerta potranno essere previsti, nelle Condizioni Definitive, costi/commissioni a carico del sottoscrittore in aggiunta al Prezzo di Emissione.

Qualora il richiedente non intrattenga alcun rapporto di clientela con l'Emittente o con il soggetto incaricato del collocamento, potrebbe essergli richiesta l'apertura di un conto corrente e/o di un deposito titoli e/o il versamento in un deposito infruttifero. Potrebbero essere previste spese aggiuntive connesse alla tenuta del conto corrente e/o di un deposito titoli e/o di un deposito infruttifero per il versamento delle somme corrispondenti al controvalore delle obbligazioni in offerta richieste. Si precisa che i richiedenti che accedono all'offerta tramite sistema multilaterale di negoziazione non devono corrispondere alcuna commissione di collocamento.

Per quel che concerne gli oneri fiscali relativi alle Obbligazioni e il relativo importo percentuale rispetto al valore nominale delle Obbligazioni si rinvia al Capitolo 5 (Informazioni riguardanti i titoli da offrire al pubblico - Termini e Condizioni) della presente Nota Informativa e alle Condizioni Definitive.

## **6.4 Collocamento e sottoscrizione**

### **6.4.1 Accordi di collocamento e sottoscrizione e soggetti collocatori**

Per ciascun Prestito, l'Offerta delle Obbligazioni sarà coordinata e diretta da un Responsabile del Collocamento che sarà indicato nelle Condizioni Definitive e che potrà coincidere con l'Emittente.

A seconda di quanto previsto nelle relative Condizioni Definitive, le Obbligazioni saranno collocate dall'Emittente e/o per il tramite di una o più banche e/o società di intermediazione mobiliare indicate nelle Condizioni Definitive. Le società controllate dall'Emittente, potranno altresì operare quale Collocatore. Le Condizioni Definitive specificheranno l'eventuale presenza di garanzia per la sottoscrizione, in tutto od in parte, dell'offerta del relativo Prestito prestata dai Collocatori o da alcuni di essi (i "**Collocatori Garanti**") e conterranno una sintetica descrizione delle condizioni al ricorrere delle quali tale garanzia potrà essere revocata ovvero comunque i Collocatori Garanti potranno recedere dall'impegno di garanzia. Ai Collocatori Garanti potrà essere riconosciuta una commissione di garanzia il cui ammontare sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

Nelle Condizioni Definitive saranno altresì specificati il/i Collocatore/i che effettuerà/anno il collocamento mediante modalità di sottoscrizione a distanza (via telematica o telefonica). Nel caso di Offerta mediante distribuzione sul MOT ovvero su un MTF, ciascuna Singola Offerta sarà effettuata attraverso il MOT ovvero il rilevante MTF e l'operatore incaricato opererà in qualità di soggetto incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ovvero sul rilevante MTF ai sensi del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ovvero del relativo MTF (l'"**Operatore Incaricato**"). Le Obbligazioni potranno essere acquistate per il tramite degli Intermediari Autorizzati ed eventualmente dei Collocatori, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT ovvero su un MTF direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT ovvero sul rilevante MTF - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT ovvero al relativo MTF. In relazione a ciascuna Singola Offerta, l'Operatore Incaricato, il soggetto che di volta in volta sarà responsabile del collocamento (il Responsabile del Collocamento) e gli eventuali Collocatori saranno indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero con apposito avviso diffuso tramite Borsa Italiana S.p.A. mediante il sistema eMarket SDIR ed, in ogni caso, secondo le procedure di volta in volta dettate dalla rilevante sede di negoziazione, e/o secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito e le relative Condizioni Definitive saranno messe a disposizione del pubblico entro l'inizio del Periodo di Offerta, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento Emittenti, mediante apposito avviso pubblicato sul sito dell'Emittente <https://gruppo.bancobpm.it/investor-relations/strumenti-di-debito/emissioni-domestiche/>, e/o su quello del Responsabile del Collocamento e/o del/i Collocatore/i, ove presenti. Ciascun potenziale sottoscrittore o acquirente delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, la consegna presso la sede sociale dell'Emittente stesso di una copia cartacea delle Condizioni Definitive.

### **6.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario**

Si rimanda alle Condizioni Definitive

#### **6.4.3** *Soggetti che si sono assunti un impegno di assunzione a fermo dell'emissione*

Nelle Condizioni Definitive verrà indicato l'eventuale soggetto che si è impegnato ad assumere a fermo tutta o parte dell'emissione. Qualora sussista un tale impegno, l'ammontare complessivo delle commissioni di collocamento spettanti allo stesso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

#### **6.4.4** *Data dell'accordo di sottoscrizione/collocamento*

Per ciascun Prestito, la presenza di un accordo di collocamento e di eventuale garanzia fra Emittente, Responsabile del Collocamento e Collocatore/i sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, il relativo accordo di collocamento e di eventuale garanzia sarà stipulato entro l'inizio della Singola Offerta.

## **7 AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E QUOTAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE**

### **7.1 Ammissione alla negoziazione**

L'Emittente si impegna a richiedere l'ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul mercato regolamentato MOT ovvero su sistemi multilaterali di negoziazione, dandone indicazione nelle Condizioni Definitive. In particolare, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se è già stata presentata o sarà presentata domanda di ammissione a negoziazione delle Obbligazioni su uno o più mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione e su quali mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione è stata presentata.

Qualora previsto nelle Condizioni Definitive, l'offerta al pubblico avverrà mediante distribuzione diretta su tale mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

L'efficacia dell'Offerta sarà subordinata al rilascio, prima della Data di Emissione, dell'accoglimento della domanda di ammissione alle negoziazioni su tale mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione.

### **7.2 Altri mercati di negoziazione**

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, strumenti finanziari della stessa classe delle Obbligazioni sono già ammessi a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione.

### **7.3 Operazioni sul mercato secondario**

L'Emittente, o altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, ricoprirà il ruolo di specialista presso il sistema multilaterale di negoziazione nel quale le Obbligazioni saranno ammesse a negoziazione.

In particolare, Banco BPM, o tale altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, si impegnerà ad esporre in via continuativa su tutte le serie quotate (i) prezzi di acquisto ("*quotazione denaro*") e prezzi di vendita ("*quotazioni lettera*") (c.d. ruolo di "*specialista denaro-lettera*"); ovvero (ii) solo prezzi di acquisto (c.d. ruolo di "*specialista solo denaro*"). Successivamente all'inizio delle negoziazioni, Banco BPM, o tale altro soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, potrà passare dall'essere "*specialista denaro-lettera*" all'essere "*specialista solo denaro*" o viceversa, in conformità al regolamento del relativo mercato.

Il passaggio al ruolo di "*specialista denaro-lettera*" è notificato al mercato di negoziazione generalmente quando il mercato sottostante risulta essere sufficientemente *liquido* grazie alla presenza di investitori sia in vendita che in acquisto.

La sussistenza - o meno - di avvisi rivolti ai possessori dello strumento sarà disciplinato dal regolamento del singolo mercato di negoziazione, così come eventuali ulteriori aspetti legati alla modalità di quotazione dello strumento.

Si precisa inoltre che, con riferimento alle principali condizioni applicate in sede di negoziazione degli strumenti finanziari da parte dello specialista, è prevista l'applicazione di uno spread denaro/lettera nell'esposizione delle proposte di negoziazione; tale spread deve rispettare i differenziali massimi di prezzo definiti per ciascuno strumento finanziario dal Regolamento del mercato di riferimento sul quale lo strumento stesso è ammesso alla quotazione.

Inoltre, l'Emittente darà indicazione nelle pertinenti Condizioni Definitive se (a) si impegna a richiedere l'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni presso sistemi di internalizzazione sistematica partecipati dall'Emittente o da società controllanti, controllate o soggette a comune controllo dello stesso, ovvero (b) si impegna incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo delle Obbligazioni su iniziativa

dell'Investitore ovvero (c) si riserva la mera facoltà di riacquistare le Obbligazioni, anche nel periodo intercorrente tra la Data di Emissione e la data di inizio delle negoziazioni.

In sede di negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, l'Emittente non applicherà commissioni di negoziazione o di esercizio. È tuttavia possibile che altri intermediari a cui si rivolge l'investitore per la negoziazione/esercizio possano applicare delle commissioni di negoziazione o di esercizio. Tali disposizioni sono applicate dall'Emittente su base volontaria.

## **8 INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

### **8.1 Consulenti legati all'emissione degli strumenti finanziari**

Non vi sono consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa.

### **8.2 Indicazione di altre informazioni contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti e segnalazione dei casi in cui i revisori hanno redatto una relazione**

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

### **8.3 Indicazione dei rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione**

Si segnala che sugli strumenti finanziari emessi a valere sul Prospetto di Base non è stato assegnato alcun giudizio di rating da parte di alcuna agenzia di rating.

## **9 INFORMAZIONI IN RELAZIONE AL CONSENSO DELL'EMITTENTE ALL'UTILIZZO DEL PROSPETTO DI BASE**

### **9.1 Consenso esplicito all'utilizzo del prospetto di base**

L'Emittente fornisce il proprio esplicito consenso all'utilizzo del Prospetto di Base assumendosi la responsabilità per il contenuto del Prospetto di Base stesso anche in relazione ad una successiva rivendita o al collocamento finale di Obbligazioni da parte di qualsiasi intermediario finanziario cui sia stato accordato il consenso ad utilizzare il Prospetto di Base stesso.

### **9.2 Indicazione del periodo per il quale viene concesso il consenso**

Il consenso di cui al Capitolo 9, Paragrafo 9.1 che precede è concesso per tutto il periodo di validità del Prospetto di Base.

### **9.3 Indicazione del periodo di offerta per procedere al collocamento finale di strumenti finanziari**

L'indicazione del Periodo di Offerta durante il quale eventuali intermediari finanziari potranno procedere a una successiva rivendita o al collocamento finale delle Obbligazioni sarà inserita nelle relative Condizioni Definitive relative alle Obbligazioni emesse.

### **9.4 Indicazione degli Stati membri in cui gli intermediari finanziari potranno utilizzare il Prospetto di Base per una successiva rivendita o per il collocamento finale di strumenti finanziari**

L'utilizzo del Prospetto di Base da parte di intermediari finanziari è consentito per offerte che avverranno esclusivamente in Italia con conseguente esclusione di qualsiasi altro ordinamento giuridico.

### **9.5 Altre condizioni chiare e oggettive annesse al consenso e pertinenti ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base**

Qualsiasi altra condizione chiara e oggettiva annessa al consenso e pertinente ai fini dell'utilizzo del Prospetto di Base sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

### **9.6 Ulteriori informazioni da parte degli intermediari che utilizzeranno il Prospetto di Base**

Si informano gli investitori che, in caso di offerta da parte di un intermediario finanziario, quest'ultimo fornirà agli investitori le informazioni sui termini e sulle condizioni dell'offerta nel momento in cui essa sarà presentata.

### **9.7 Informazioni supplementari**

Si precisa che il consenso all'utilizzo del Prospetto di Base viene concesso da parte dell'Emittente indistintamente a tutti gli intermediari finanziari.

A tal riguardo, si informano gli investitori che tutti gli intermediari finanziari che utilizzeranno il Prospetto di Base sono tenuti a dichiarare sul proprio sito web di usare il Prospetto di Base nel rispetto del consenso dato e delle relative condizioni.



Banco BPMS.p.A. – Società per Azioni | Sede legale in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e Sede Amministrativa in Verona, Piazza Nogara, n. 2 | Società capogruppo del Gruppo Bancario Banco BPM | Iscritta all'albo delle banche al n. 8065 | Capitale Sociale al 31 dicembre 2024 pari ad Euro 7.100.000.00,00 | Iscritta al Registro delle Imprese di Milano al n. 09722490969

---

## CONDIZIONI DEFINITIVE DI OFFERTA DEI

*["Banco BPM Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente"] / ["Banco BPM Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente"] / ["Banco BPM Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente"] / ["Banco BPM Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap)"] / ["Banco BPM Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente" eventualmente in formato "Green Bond", "Social Bond" o "Sustainability Bond"]*

---

[Responsabile del Collocamento: [•]] [se diverso dall'Emittente]

Le presenti Condizioni Definitive di Offerta sono state redatte in conformità al Regolamento (UE) 2017/1129 (il "**Regolamento Prospetti**") e al Regolamento Delegato (UE) 2019/980, come successivamente modificato e integrato e si riferiscono al Prospetto di Base relativo al ["Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni Zero Coupon con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente, Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente e Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo (floor) e/o Tasso Massimo (cap) e Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up/Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente"], costituito dalla Nota Informativa depositata presso la CONSOB in data 13 giugno 2025 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0059399/25 del 12 giugno 2025 e dal Documento di Registrazione dell'Emittente, depositato presso la CONSOB in data 4 giugno 2025 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0056136/25 del 4 giugno 2025, come eventualmente di volta in volta supplementati.

**L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive di Offerta non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto né sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.**

Le presenti Condizioni Definitive di Offerta, unitamente alla Nota Informativa e al Documento di Registrazione, come modificati ed integrati dai supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente, sono a disposizione del pubblico presso la sede legale dell'Emittente in Milano, Piazza F. Meda, n. 4 e presso la sede amministrativa in Verona, Piazza Nogara, n. 2, e consultabili sul sito web dell'Emittente <https://gruppo.bancobpm.it/investor-relations/strumenti-di-debito/emissioni-domestiche/>.

Le presenti Condizioni Definitive di Offerta devono essere lette unitamente al Prospetto di Base, costituito dalla Nota Integrativa e dal Documento di Registrazione, come successivamente integrati e modificati dai relativi supplementi di volta in volta pubblicati dall'Emittente al fine di ottenere informazioni complete sull'Emittente e sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive.

[La Nota di Sintesi è allegata alle presenti Condizioni Definitive].

L'investitore è invitato, infine, a consultare il sito internet istituzionale dell'Emittente, <https://gruppo.bancobpm.it/>, al fine di ottenere ulteriori informazioni.

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data [•].

\* \* \*

Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi della specifica emissione.

L'adempimento della pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

## 1. INFORMAZIONI ESSENZIALI

<b>Conflitti di interesse</b>	[Specificare se ci sono conflitti ulteriori rispetto a quanto indicato nel par. 4.1 della Nota Informativa]
-------------------------------	---

## 2. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI

<b>Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione</b>	Obbligazioni non subordinate [Zero Coupon] [Tasso Fisso] [Tasso Variabile][con facoltà rimborso anticipato a favore dell'Emittente] [Tasso Variabile con [Tasso Minimo (floor)] [e][Tasso Massimo (cap)] [Obbligazioni non subordinate a tasso fisso step up/step down [con facoltà rimborso anticipato a favore dell'Emittente]
<b>Formato</b>	[Green Bond] [Social Bond] [Sustainability Bond] [Non Applicabile]
<b>Impiego dei proventi</b>	[•] [Nota: valorizzare nel caso di Obbligazione "Green" o "Social" o "Sustainability"] [Nota: indicare i principali impieghi cui saranno destinati i proventi raccolti con la relativa quota che sarà destinata ai medesimi; indicare altresì l'ammontare e le somme degli ulteriori finanziamenti che dovessero essere necessari per finanziare gli impieghi previsti qualora l'Emittente sia a conoscenza del fatto che i proventi previsti non saranno sufficienti per finanziare tutti gli impieghi previsti]
<b>Codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione</b>	[•]
<b>Numero della Serie</b>	[•]
<b>Numero della Tranche</b>	[•]
<b>Ammontare Nominale Massimo</b>	Tranche: [•] Serie: [•] [Salvo quanto sotto riportato, l'Ammontare Nominale Massimo non eccederà [•]. [Tuttavia, l'Emittente si riserva il diritto di incrementare, durante il Periodo di Offerta, l'Ammontare

		Nominale Massimo indicato sopra per un importo pari a [•] volte tale ammontare ("Ammontare Nominale Massimo Incrementato"). L'Ammontare Nominale Massimo Incrementato sarà pubblicato sui siti internet dell'Emittente [del Responsabile del Collocamento] [e del Collocatore] e sarà efficace dalla data in cui la comunicazione viene pubblicata (compresa).
<b>Valore Nominale Unitario</b>		[•]
<b>Prezzo Emissione</b>	<b>di</b>	[•]% del Valore Nominale Unitario, e quindi [•] per ogni Obbligazione di [•] Valore Nominale Unitario. [L'Importo dei Dietimi è pari a [•]% del Valore Nominale Unitario, e quindi [•] per ogni Obbligazione di [•] Valore Nominale Unitario.]
<b>Prezzo Rimborso</b>	<b>di</b>	[•]% del Valore Nominale Unitario, e quindi [•] per ogni Obbligazione di [•] Valore Nominale Unitario.
<b>Tasso Interesse Nominale</b> [annuo] / [periodale]	<b>di</b>	[Nessuna cedola (zero coupon)] [Cedola Fissa lorda: [•]% pagabile [•] [Cedola Variabile lorda: [•]]
<b>Data Pagamento Interessi Fissi</b>	<b>di</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Data Pagamento Interessi Variabili</b>	<b>di</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Convenzione di calcolo Interessi Fissi</b>		[Non applicabile] [•]
<b>Convenzione di Calcolo Interessi Variabili</b>		[Non applicabile] [•]
<b>Tasso Minimo/Tasso Massimo</b>		[Non applicabile] [•]
<b>Parametro di indicizzazione</b>	<b>di</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Data rilevazione</b>	<b>di</b>	[•]
<b>Modalità rilevazione</b>	<b>di</b>	[•]
<b>Margine</b>		[Non applicabile] [•]
<b>Fattore di Partecipazione</b>	<b>di</b>	[Non applicabile]

	[•]
<b>Descrizione del Parametro di Indicizzazione</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[•]</p> <p><i>[Indicare ove il Parametro di Indicizzazione sia esente dall'applicazione del Regolamento Benchmark: [Per quanto a conoscenza dell'Emittente, il [Indicare Parametro di Indicizzazione] non rientra nel campo di applicazione del Regolamento Benchmark ai sensi dell'articolo 2 dello stesso Regolamento Benchmark]]/[Non Applicabile].]</i></p> <p><i>[Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione sia un indice di riferimento come definito dal Regolamento Benchmark, inserire: [inserire il nome dell'Amministratore [...]], amministratore del [indicare denominazione del Parametro di Indicizzazione [...]] [è][non è] incluso nel registro previsto dall'Articolo 36 del Regolamento Benchmark.]</i></p>
<b>Metodo di Calcolo di cui al Capitolo 5, Paragrafo 5.9 della Nota Informativa</b>	[•]
<b>Fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[•]</p>
<b>Eventi di turbativa ed eventi straordinari/regole di adeguamento applicabili in caso di fatti aventi un'incidenza sul Parametro di Indicizzazione</b>	[•]
<b>Agente di Calcolo</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Calendario Giorni Lavorativi</b>	[•]
<b>Descrizione Componente derivativa</b>	<p>[Non applicabile]</p> <p>[•]</p>
<b>Data di Scadenza</b>	[•] La durata delle Obbligazioni è quindi pari a [•] [salvo che non venga esercitata la facoltà di rimborso anticipato]

<b>Modalità di ammortamento e procedure di rimborso</b>	[[100%]/[•] del Valore Nominale Unitario, e quindi [Euro 1.000]/[...] per ogni Obbligazione di [Euro 1.000]/[•] di Valore Nominale Unitario][Le Obbligazioni saranno rimborsate alla Data di Scadenza]
<b>Facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell'Emittente:</b>	[Prevista / Non prevista] (qualora non applicabile cancellare i restanti sottoparagrafi del presente paragrafo)
<b>I. Data/e di Rimborso Anticipato:</b>	[•]
<b>II. Ammontare di Rimborso alla/e Data/e di Rimborso Anticipato e metodo per il calcolo di tale/i ammontare/i:</b>	[•]
<b>III. Termine del preavviso di Rimborso Anticipato:</b>	[•]
<b>Rimborso Anticipato al verificarsi di un Evento che Esclude la Qualificazione MREL:</b>	[Previsto / Non previsto] (qualora applicabile specificare le modalità e i termini di pubblicazione del relativo avviso)
<b>Tasso di rendimento annuo</b>	[•]% lordo [•]% netto <i>[Nota: riportare le ipotesi alla base del calcolo del tasso di rendimento nell'ipotesi di Tasso Variabile con Floor / Cap]</i>
<b>Delibere, autorizzazioni e approvazioni in virtù delle quali gli strumenti finanziari sono stati o saranno creati e/o emessi</b>	[•]
<b>Data di Emissione</b>	[•]
<b>Data di Godimento degli Interessi</b>	[•]

### 3. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

*Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell'offerta*

<b>Ammontare Totale dell'Emissione/dell'offerta</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Condizioni cui è subordinata l'Offerta</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Periodo di Offerta</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Facoltà di revoca prima dell'avvio o in corso della Singola Offerta in presenza di circostanze straordinarie</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Facoltà di ritirare l'Offerta</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Data di Regolamento</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Descrizione della procedura di sottoscrizione/aacquisto</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Modalità di adesione nel caso di offerta pubblica di vendita mediante distribuzione sul MOT ovvero su un MTF</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Revocabilità della domanda di adesione</b>	[Non applicabile] [Si/No]
<b>Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione/aacquisto</b>	[Non applicabile] [•]

<b>Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Data di pubblicazione dei risultati dell'offerta e modalità</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Ulteriori informazioni nel caso di offerta pubblica di vendita mediante distribuzione su un MTF</b>	[Non applicabile] [•]

<b>Spese totali dell'offerta:</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Importo netto dei proventi:</b>	[Non applicabile] [•]

#### Piano di ripartizione e assegnazione

<b>Offerte Tranches riservate</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Comunicazione dell'ammontare assegnato</b>	[•]

#### Fissazione del prezzo

<b>Prezzo di Emissione</b> 1) Costi inclusi nel Prezzo di Emissione	[•] [commissioni di collocamento] [commissioni di strutturazione] [•] [•]
<b>Prezzo di Offerta</b> 1) Costi inclusi nel Prezzo di Offerta	[•]

<b>Coordinatori dell'offerta e Collocatori</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Collocamento a Distanza</b>	[Si/No]
<b>Collocatore/i a Distanza</b>	[Non Applicabile] [•]
<b>Altre entità rilevanti coinvolte nell'Offerta/ distribuzione sul MOT ovvero su un MTF</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Organismi incaricati del servizio Finanziario/ Sistema di</b>	[•]

<b>gestione accentrata</b>	
<b>Impegno di assunzione fermo</b>	<b>di a</b> [Non applicabile] [•]
<b>Accordi di Collocamento [e garanzia]</b>	<b>di</b> [Non applicabile] [•][specificare importo di eventualicommissioni di garanzia]

#### 4. AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE E/O NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE

<b>Domanda di ammissione alla negoziazione</b>	[•]
<b>Condizioni di negoziazione</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Data prevista di ammissione alla negoziazione</b>	[•]
<b>Commissioni di Negoziazione</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Mercati di negoziazione</b>	[•]
<b>Mercati regolamentati o di paesi terzi, o il mercato di crescita per le PMI o gli MTF dove sono ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe</b>	[Non applicabile] [•]
<b>Operatori sul mercato secondario</b>	[•] opererà quale [market maker][liquidity provider] [specialista [solo in acquisto] [in acquisto e vendita]] sul mercato [•]

## 5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

<b>Consulenti</b>	[•]
<b>Sito/i su cui pubblicare gli eventuali avvisi per il pubblico</b>	[•]

## NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

[•]

L'Emittente [e Responsabile del Collocamento] assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.

[Il Responsabile del Collocamento assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive [limitatamente a quanto segue: [•]]].

**BANCO BPM S.p.A.**

**[ ] (Responsabile del Collocamento)**

**Pagina Bianca**